

## SINTESI DELLA CONSULTAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA N. 2/10/CIR

Nel seguito si riportano le proposte di modifica ed integrazione delle disposizioni recate dalla delibera n.26/08/CIR e s.m.i (Piano di numerazione) e, per ciascuna di esse, la sintesi dei contributi pervenuti e le valutazioni conclusive dell'Autorità.

### 1. Assegnazione dei diritti d'uso della numerazione agli operatori mobili virtuali (modifiche all'art 8 e all'art.28)

#### 1.a La proposta nella delibera di consultazione pubblica

La definizione e schematizzazione di operatore mobile virtuale è stata data dall'Autorità nella delibera n. 544/00/CONS del 31 luglio 2000, concernente "Condizioni regolamentari relative all'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei sistemi radiomobili".

In particolare, nel preambolo vengono fornite le seguenti definizioni:

*"Operatore Virtuale di Rete Mobile" (o MVNO, Mobile Virtual Network Operator):* un soggetto che offre servizi di telecomunicazioni mobili al pubblico, utilizzando proprie strutture di commutazione di rete mobile, una propria base di dati di registrazione degli utenti mobili (HLR, Home Location Register), un proprio codice di rete mobile (MNC, Mobile Network Code), una propria attività di gestione dei clienti (commercializzazione, fatturazione, assistenza) ed emettendo proprie carte SIM (Subscriber Identification Module), ma che non ha assegnate delle risorse frequenziali e si avvale, per l'accesso, di un opportuno accordo, commerciale o regolato, con uno o più operatori di rete mobile licenziatari.

*"Fornitore avanzato di servizi (Enhanced Service Provider, ESP):* operatore titolare di licenza per la fornitura di servizi di telefonia vocale fissa o mobile o titolare di autorizzazione se fornitore di servizi dati o di servizi diversi dalla voce commutata. L'operatore rivende il servizio di comunicazione dell'operatore di rete mobile e fornisce in maniera indipendente servizi a valore aggiunto. Non è dotato di numerazione propria e quindi non emette direttamente proprie SIM card (fornite al cliente dall'operatore di rete mobile), ma utilizza un proprio marchio nella distribuzione e vendita del servizio, marchiando quindi le SIM card in maniera indipendente dall'operatore di rete mobile, e avendo la possibilità di esercitare con una certa autonomia proprie politiche di prezzo e di distribuzione. L'operatore è in generale responsabile delle attività della gestione, del *customer care*, e della fatturazione del cliente" (enfasi aggiunta).

Analogo approccio è stato successivamente utilizzato anche nelle analisi di mercato e in particolare nella delibera n. 46/06/CONS del 25 gennaio 2006 concernente "Mercato

dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (mercato n. 15 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", all'art. 1, comma 1, lett. b, in cui la definizione degli ESP viene aggiornata come segue:

*"Fornitore Avanzato di Servizi" (o ESP, Enhanced Service Provider): un soggetto che fornisce al pubblico servizi di telecomunicazioni, fra i quali può essere incluso il servizio di telefonia vocale, avvalendosi di un accordo con un operatore di rete mobile licenziatario; non possiede numerazione propria e non emette carte SIM, ma utilizza un proprio marchio commerciale nella rivendita del servizio, inclusa la distribuzione delle carte SIM; è responsabile delle attività di gestione dei clienti (commercializzazione, fatturazione, assistenza)".*

In proposito, si rammenta che la delibera n. 26/08/CIR, allegato B (sintesi della consultazione pubblica e valutazioni dell'Autorità), riporta al punto 7.3:

*"(.. omissis...) si ritiene che sia necessario l'avvio di una riflessione, da concretizzarsi attraverso l'avvio di uno specifico procedimento, per valutare le effettive necessità in termini di numerazioni dovuto all'ingresso sul mercato degli operatori virtuali. Le osservazioni presentate e le valutazioni effettuate potranno trovare adeguata considerazione in tale ambito, unitamente ad un'attenta valutazione dell'effettiva disponibilità di risorse di numerazione in relazione alle ragionevoli previsioni di allargamento della platea dei soggetti, nonché, se del caso, ad una revisione delle procedure di assegnazione delle risorse stesse.*

Nella delibera n. 65/09/CONS del 13 febbraio 2009 concernente "Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili" non viene fornita una esplicita definizione di ESP, ma sono evidenziati gli aspetti tecnici realizzativi e in particolare al punto 35 si sottolinea che *"le differenze tra le soluzioni ESP ed MVNO risultano ridotte se si considera la flessibilità nel ricorso alle infrastrutture da parte dell'operatore virtuale, sebbene un ESP infrastrutturato possa differire dall'MVNO per via della mancanza di una gestione indipendente della localizzazione e della terminazione"*. Viene inoltre rappresentato che *"Anche dal punto di vista della numerazione, inoltre, è in discussione la possibilità di assegnare un arco proprio di numerazione e, quindi, permettere la "produzione" di SIM proprie, ad entrambe le categorie di operatori virtuali. Questa problematica è stata già rilevata nell'ambito della consultazione pubblica condotta dall'Autorità sulla revisione del Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni (delibera di consultazione pubblica n. 44/07/CIR), che si è concretizzata nella definizione del nuovo Piano di numerazione con la delibera n. 26/08/CIR. In particolare, nell'allegato B a tale delibera, viene preso atto del fatto che le definizioni di MVNO e ESP al momento disponibili costituiscono una mera schematizzazione della effettiva realtà di mercato che presenta aspetti di rigidità eccessivi rispetto alla situazione che si va delineando, alla luce delle istanze che provengono da parte dei nuovi soggetti operatori virtuali, affinché non vi siano vincoli alla possibilità per un operatore virtuale di acquisire in proprio diritti d'uso della numerazione d'utente da impiegare per i propri clienti, soprattutto per il grado di libertà che ciò comporta nello sviluppare le proprie strategie commerciali"*.

Inoltre, al punto 101 è asserito che *“L’analisi di sostituibilità condotta, dal lato della domanda e dal lato dell’offerta, tra gli accessi alla rete mobile in modalità MVNO, ESP e SP induce a ritenere che sussista un sufficiente grado di sostituibilità tra tali soluzioni tecniche, che pertanto costituiscono un unico mercato”*.

Allo stato, gli ESP commercializzano il servizio di telefonia mobile fornendo alla clientela SIM con proprio marchio, anche per ragioni di trasparenza, SIM che possono differenziarsi da quelle fornite dall’operatore di rete che ospita l’operatore virtuale anche per alcune caratteristiche innovative e servizi all’utente connessi ai settori di attività in cui quest’ultimo è impegnato.

La commercializzazione delle SIM da parte degli operatori virtuali è effettuata sulla base di accordi con l’operatore di rete ospitante. Infatti, la singola carta SIM/USIM contiene l’International Mobile Subscriber Identity (IMSI) che è costituito dai seguenti tre campi: Mobile Country Code (MCC), Mobile Network Code (MNC) e Mobile Station Identification Number (MSIN), dove, in particolare, il campo MNC identifica l’operatore di rete. Di conseguenza, allo stato, tutte le SIM/USIM debbono essere date in uso alla clientela in accordo con l’operatore di rete, il quale ha anche il compito di identificare tramite il campo MSIN, la singola utenza.

Avendo le citate delibere n. 26/08/CIR e 65/09/CONS rispettivamente rimosso gli ostacoli all’assegnazione delle numerazioni agli operatori mobili virtuali e sviluppato le necessarie valutazioni sul relativo mercato, sono proposti in consultazione pubblica, gli interventi regolamentari di modifica atti ad esplicitare la possibilità per gli operatori mobili virtuali, di qualsiasi tipologia o grado di infrastrutturazione, di poter conseguire in proprio i diritti d’uso della numerazione mobile per servizi mobili e personali, ai sensi dell’art. 27 del Codice delle comunicazioni elettroniche, ferma restando la necessità di tenere conto delle disponibilità delle risorse.

In tale contesto, occorre valutare tutti gli aspetti regolamentari pertinenti, con riferimento alle diverse tipologie di numerazione utilizzate per la fornitura del servizio mobile, quali:

- a) la numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali (numerazione di utente);
- b) il codice MNC (Mobile Network Code);
- c) i codici per l’instradamento della segnalazione;
- d) i codici di accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica.

Per ciascuno dei suddetti punti occorre considerare sia i profili riguardanti le modalità di assegnazione che l’efficiente gestione della risorsa per prevenire l’insorgenza di situazioni di scarsità, conseguente all’incremento del numero dei soggetti potenzialmente destinatari.

E’ necessario inoltre approfondire contestualmente l’impatto che avrebbe la crescita del numero di operatori che, a seguito dell’assegnazione di numerazione, verrebbero a gestire in proprio *gateway*, sull’attuale architettura della banca dati dei numeri portati, necessario per la realizzazione del processo di portabilità del numero mobile, ora

realizzato con un data-base distribuito. Tale problematica, ancorché non di stretta pertinenza del Piano di numerazione, va accuratamente analizzata, perché potrebbe creare serie difficoltà implementative e di processo all'intero sistema, fermo restando che le soluzioni regolamentari che dovessero rendersi necessarie vanno demandate alla sede appropriata.

In particolare, con riferimento alla numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali da utilizzare come numerazione per la propria utenza, si ritiene di confermare per gli operatori virtuali l'assegnazione di codici a 4 cifre. In tale ottica verrebbe modificato il comma 2 dell'art.8, che tratta la struttura delle numerazioni. Si chiede se e in quali condizioni, nel rispetto di regole di efficiente assegnazione della numerazione, sia possibile ipotizzare assegnazione di codici a tre cifre anche a operatori virtuali.

In considerazione del fatto che, in accordo ai commi 5 e 6 dell'art.8, per l'instradamento della segnalazione e per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica sono assegnati codici a tre cifre, appare opportuno considerare soluzioni che evitino di assegnare in via generalizzata codici a tre cifre, laddove l'assegnazione dei codici per la numerazioni dell'utente è a 4 cifre, in quanto altrimenti non si avrebbe un uso efficiente della numerazione.

Per quanto concerne i codici per l'instradamento della segnalazione (*Routing Number*), si chiede di analizzare possibili alternative, quale l'uso di codici extra-decadici, valutando gli impatti realizzativi e stimando i tempi di implementazione. Nel caso, si chiede altresì di valutare l'opportunità di assegnare quali *Routing Number* codici a tre cifre anche per gli operatori virtuali in via temporanea, sino all'implementazione della soluzione definitiva. Si chiede, altresì, di fornire dettagli riguardo ai codici di instradamento attualmente utilizzati per il traffico relativo agli operatori virtuali.

Per quanto riguarda l'accesso diretto alla segreteria telefonica, le norme attuali di cui al comma 6 dell'art. 8, prevedono l'assegnazione a ciascun operatore di due codici a tre cifre: uno da utilizzare per i propri clienti e un altro per gli utenti di tutti gli operatori virtuali da esso ospitato. Vale a dire che le norme attuali prevedono che l'instradamento verso la segreteria telefonica sia diretta solo per gli operatori di rete, mentre per gli operatori virtuali l'instradamento prevede il transito per l'operatore ospitante ed eventualmente un re-instradamento.

Considerati i vincoli di lunghezza della numerazione di cui alla raccomandazione ITU-T E.164, nonché la riserva di estendere la lunghezza delle numerazioni per servizi mobili a 11 cifre, di cui all'art. 8, comma 4, non sembra possibile considerare codici per l'accesso diretto alla segreteria telefonica di lunghezza maggiore. Di conseguenza, si chiede se e in quali casi dovrebbe essere concessa l'assegnazione di numerazione per tale uso agli operatori virtuali, oppure, se l'assegnazione di codici per l'accesso diretto alla segreteria telefonica debba essere riservato ai soli operatori di rete mobile, i quali debbono gestire l'instradamento nel caso le chiamate siano dirette alla segreteria degli operatori ospitati.

Infine per quanto concerne l'assegnazione agli operatori virtuali dei codici MNC (Mobile Network Code) si chiede di fornire le proprie valutazioni in merito.

## **1.b Le posizioni espresse dai partecipanti**

### **a) La numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali**

Un operatore di rete ritiene che la concessione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di comunicazioni mobili e personali dovrebbe essere riservata ai soli operatori di rete mobile, i quali dovranno riservare le numerazioni per i propri operatori virtuali ospitati che ne facessero richiesta, per blocchi individuati da un codice a quattro o a cinque cifre, a seconda delle effettive necessità, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di uso efficiente delle risorse di numerazione.

Quattro rispondenti ritengono che i diritti d'uso per la numerazione d'utente dovrebbero essere concessi esclusivamente agli operatori di rete e agli operatori virtuali che hanno stipulato un accordo di ospitalità con un operatore di rete mobile e che abbiano un'idonea infrastruttura, quali gli MVNO. Le ragioni esposte sono varie e specificatamente:

- l'assenza di motivazioni concrete per gli operatori virtuali di acquisire numerazione;
- la maggiore efficienza raggiungibile laddove i diritti d'uso della numerazione siano rilasciati esclusivamente agli operatori infrastrutturati;
- l'assegnazione di diritti d'uso della numerazione è un disincentivo all'evoluzione infrastrutturale degli operatori virtuali, a fronte di investimenti inefficienti da parte degli MNO (investimenti necessari per aggiornare i sistemi) a detrimento degli impieghi mirati all'innovazione;
- la possibile tesaurizzazione di risorse scarse, in contrasto con il principio stabilito dal Codice di efficienza allocativa.

Sei rispondenti condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione all'assegnazione dei diritti d'uso della numerazione per servizi mobili e personali agli operatori virtuali indipendentemente dal grado di infrastrutturazione. Viene suggerito da parte di uno di questi di ribadire espressamente, nel testo dei commi 1 e 3 dell'art. 8 della delibera n. 26/08/CIR, la precisazione che i diritti sono assegnabili agli operatori virtuali "di qualsiasi tipologia o grado di infrastrutturazione".

Uno di questi, in particolare, afferma che l'attuale assetto normativo, che non prevede l'assegnazione diretta delle numerazioni agli operatori virtuali, ha già presentato alcune criticità nei rapporti bilaterali tra operatore ospitante ed ospitato ed è in grado di crearne ulteriori man mano che gli operatori virtuali si affermeranno sul mercato ed avranno la necessità di affrancarsi sempre più dall'operatore ospitante. Infatti, gli operatori di rete, in qualità di titolari delle numerazioni, si sono più volte attribuiti il ruolo di "tutori" dell'impiego efficiente delle numerazioni in esame, nonché di vero e proprio regolatore laddove per l'effettiva messa a disposizione dei numeri hanno imposto agli operatori virtuali regole, peraltro, derivanti da una unilaterale interpretazione del Piano con il risultato di limitare in diversa misura la libertà di manovra commerciale dell'operatore ospitato.

I vantaggi derivanti dalla diretta assegnazione esposti dai predetti rispondenti sono:

- possibilità di gestire le numerazioni in totale autonomia rispetto agli operatori ospitanti, prevenendo situazioni di scarsità e di conseguenza programmando campagne promozionali di attivazione senza darne necessariamente preavviso agli operatori ospitanti; la titolarità di numerazioni mobili e personali, inoltre, consente che gli archi assegnati, in termini di ampiezza e mnemonicità, non siano soggetti al criterio del rapporto bilaterale ma ad un criterio univoco ed armonizzato per tutti gli operatori mobili (di rete e virtuali);
- possibilità di disporre in autonomia dei cosiddetti *common access* (o blocchi non portabili) senza doverne chiedere la disponibilità agli operatori ospitanti, avendo i *common access* un ruolo fondamentale per gli operatori perché spesso consentono di sviluppare servizi per i clienti utilizzando soluzioni tecniche molto semplici e facilmente implementabili sui sistemi degli operatori virtuali;
- possibilità di aumentare la propria visibilità sul mercato in ottica cliente (soprattutto in caso di assegnazione di un codice a tre cifre) non figurando come operatore di rango minore rispetto agli operatori di rete e, soprattutto, differenziandosi dagli operatori virtuali oggi identificati con codici di tipo 37X;
- possibilità di realizzare un proprio piano di indirizzamento per i nodi di rete/servizio svincolato dalle logiche dell'operatore ospitante.

Per quanto concerne la lunghezza dei codici da assegnare, un rispondente condivide la proposta dell'Autorità di assegnare agli operatori virtuali codici a quattro cifre e suggerisce di prevedere l'impiego anche di codici a cinque cifre. Altri rispondenti, pur condividendo la proposta dell'Autorità di assegnare agli operatori virtuali codici a quattro cifre, ritengono che gli operatori virtuali debbano poter richiedere l'assegnazione di numerazione con codici a tre cifre. Reputano, infatti, che nel passato l'attribuzione di numerazione agli MNO non sia stata gestita con criteri di efficienza e che un'eventuale preclusione ex ante all'assegnazione di codici a tre cifre agli operatori virtuali comporterebbe una *diminutio* in termini di accessibilità al mercato ed alle risorse tecniche necessarie ad operare nello stesso. Dovrebbe, quindi, essere adottata una regolamentazione che garantisca il principio di parità di trattamento tra tutti gli operatori, siano essi di rete o virtuali, ricorrendo eventualmente, qualora necessario, ad una redistribuzione delle risorse già assegnate. In un contributo, un rispondente ritiene che si possano assegnare codici a tre cifre ai soli operatori virtuali che ne facciano richiesta e abbiano superato la soglia di 1 milione di SIM attivate, prevedendo, nel contempo, di assegnare agli operatori virtuali aventi *customer base* di dimensioni inferiori al milione di SIM, codici a quattro cifre. Un altro suggerisce che potrebbe essere assegnato un codice a tre cifre allorquando siano già stati assegnati cinque blocchi di numerazione con codice a quattro cifre nell'ambito di un medesimo blocco di numerazione individuato da un codice a tre cifre (ovviamente nel caso che tutte le numerazioni del blocco siano disponibili). Suggerisce, inoltre, di assegnare, in prima istanza, all'operatore virtuale richiedente l'eventuale codice a quattro cifre attualmente in uso per i clienti del medesimo operatore virtuale.

Alcuni operatori ritengono che la proposta di assegnare numerazioni per servizi di comunicazioni mobili e personali con codice a quattro cifre avrebbe impatti di non poco rilievo in termini di *upgrade* delle infrastrutture di rete e dei sistemi informativi coinvolti, che afferiscono anche all'interlavoro tra le reti. Un rispondente, in particolare,

osserva che l'eventuale assegnazione delle risorse di numerazione in parola, piuttosto che attribuire maggiore libertà agli operatori virtuali, si traduce in una misura volta a introdurre inefficienza. Valuta, infatti, che se si dovesse procedere all'assegnazione di numerazioni per servizi di comunicazioni mobili e personali a ciascuno degli operatori virtuali operanti sul mercato italiano, sarebbero impegnati per tali soggetti 150 milioni di numeri, nel caso di numerazioni con codici a tre cifre, ovvero 15 milioni di numeri, nel caso di codici a quattro cifre, a fronte di un "portafoglio clienti" complessivo stimato in dieci milioni di unità nell'anno 2013 nell'ultimo rapporto Deutsche Bank. Ritiene, inoltre, che l'impatto concorrenziale di una assegnazione delle risorse di numerazione, effettuata come proposta in consultazione, si tradurrebbe in un disincentivo all'evoluzione infrastrutturale degli operatori virtuali e in un conseguente incentivo di investimenti inefficienti a detrimento dell'utilizzo degli stessi ai fini dell'innovazione. Un rispondente evidenzia, inoltre, la necessità di comunicare anche agli operatori stranieri gli archi di numerazione che questi ultimi dovranno instradare verso gli operatori mobili tramite codici a quattro cifre.

In una risposta si fa notare che gli operatori mobili virtuali ESP non saranno in grado di gestire la localizzazione e la terminazione (fonia ed SMS) delle risorse di numerazione loro assegnate e che, secondo quanto previsto dal punto 35 della delibera 65/09/CONS, tali attività continueranno ad essere gestite dall'operatore mobile ospitante che continuerà ad avere la titolarità dei relativi ricavi. Il medesimo rispondente ritiene che l'eventuale assegnazione di risorse di numerazione agli operatori mobili virtuali, di qualsiasi tipologia o grado di infrastrutturazione, comprometterebbe il principio dell'utilizzo efficiente delle risorse scarse, in contraddizione con quanto sancito dallo stesso Codice delle comunicazioni elettroniche, per due ordini di motivi:

- tutti gli operatori mobili virtuali già presenti sul mercato potrebbero richiedere l'assegnazione di tali risorse a prescindere dall'effettivo utilizzo e necessità, sebbene la maggior parte dei clienti siano acquisiti dagli operatori mobili virtuali attraverso lo strumento della MNP;
- tutti gli operatori mobili virtuali che entreranno nel mercato in futuro potranno richiedere le numerazioni con conseguente possibile esaurimento della disponibilità di tali risorse.

#### Benchmark internazionale

In merito alle modalità di assegnazione dei numeri per servizi mobili, l'Autorità ha effettuato una ricognizione internazionale, tramite un questionario sottoposto alle altre Autorità dei Paesi CEPT nel quale si chiedeva se le regole di assegnazione di tale tipologia di numerazione dipendessero da eventuali categorizzazioni degli operatori o dal loro grado di infrastrutturazione. Hanno risposto al questionario i seguenti Paesi: Danimarca, Finlandia, Germania, Ungheria, Irlanda, Macedonia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Spagna, Svizzera.

La metà dei rispondenti ha affermato che le regole di assegnazione non dipendevano da tali fattori, mentre i restanti assegnano i numeri o esclusivamente agli operatori di rete mobile oppure anche agli operatori virtuali con una propria infrastruttura.

## Audizioni

Al fine di approfondire alcuni aspetti relativi all'assegnazione dei diritti d'uso della numerazione agli operatori mobili virtuali, l'Autorità ha convocato in audizione i soggetti che hanno risposto alla Consultazione pubblica. In particolare, sono state tenute due audizioni in data 16 giugno 2010 e 2 luglio 2010. In tale ambito è stato appurato che sebbene la regolamentazione attuale preveda<sup>1</sup> che il Ministero dello sviluppo economico possa assegnare numerazione d'utente per servizi mobili e personali con blocchi di dimensione di un ordine di grandezza inferiore a quanto previsto dal Piano, ovvero con codici di quattro cifre invece di tre, gli operatori di rete mobile non sono pronti a gestire nell'immediato tale lunghezza dei codici e sostengono, inoltre, che sarebbero necessari notevoli sviluppi. Alcuni operatori hanno stimato in non meno di 18/24 mesi i tempi per implementare quanto necessario per la corretta gestione di codici a quattro o cinque cifre. Ulteriormente altri operatori di rete mobile ritengono non fattibile tale modifica e comunque non proporzionata alle necessità, in quanto ritengono che le risorse attuali siano sufficienti per gli operatori virtuali, anche in quanto le stesse dovrebbero essere limitate ai soli operatori infrastrutturati e non concesse ad altre tipologie di operatori virtuali. Alcuni operatori hanno altresì evidenziato che non dovrebbero essere previste assegnazioni con codici a cinque cifre in quanto ciò costituirebbe un inutile aggravio. Tutti gli operatori di rete mobile intervenuti nelle audizioni hanno ritenuto che sia più opportuna un'assegnazione con codici a tre cifre. Tale preferenza è stata espressa anche da parte di alcuni degli operatori virtuali, al fine di poter godere di una maggiore riconoscibilità e per parità di trattamento rispetto agli operatori di rete mobile, i quali hanno già potuto disporre di codici di numerazione d'utente a tre cifre.

### **b) Il codice MNC (Mobile Network Code)**

Per quanto concerne l'assegnazione dei codici Mobile Network Code (MNC), le posizioni risultano analoghe a quelle espresse riguardo alle numerazioni di utente. Ad eccezione di un rispondente che, sebbene ritenga che la concessione dei diritti d'uso delle numerazioni di utente dovrebbe essere riservata ai soli operatori di rete mobile, non considera irragionevole o impraticabile l'estensione del diritto ad ottenere un codice MNC anche agli operatori virtuali che ne facessero richiesta. Tuttavia si riserva di esprimere un giudizio definitivo sull'argomento al termine dell'analisi di fattibilità tecnica, non potendo escludere oneri causati dalla gestione di un eventuale regime di transizione dall'attuale modalità di accesso alla rete radiomobile ad altra modalità.

Alcuni contributi evidenziano che l'assegnazione di tali codici costituisce un elemento imprescindibile per assecondare lo sviluppo dei servizi di un operatore virtuale permettendogli di affrancarsi, anche in prospettiva, dalla stretta dipendenza dall'operatore di rete. L'assegnazione di MNC a qualsiasi tipologia di operatore virtuale consentirebbe un'evoluzione graduale verso una maggiore e piena infrastrutturazione (c.d. full MVNO).

---

<sup>1</sup> All'art. 4, comma 2, dell'allegato A della delibera n. 26/08/CIR.

Evidenziano, inoltre, che allo stato attuale, qualora un operatore virtuale volesse, o dovesse, cambiare il proprio fornitore di accesso mobile *wholesale*, sarebbe costretto a cambiare le SIM/USIM a tutti i suoi clienti finali<sup>2</sup>, sopportando costi non indifferenti, ponendo in essere complicate procedure commerciali<sup>3</sup> e causando notevoli disagi alla clientela. Tale situazione costituisce per gli operatori virtuali una forte barriera al cambiamento del fornitore di accesso *wholesale* e rafforza ulteriormente il potere negoziale dell'operatore di rete creando il paradosso che la forza contrattuale di un operatore virtuale diminuisce all'aumentare della propria *customer base*. Viceversa, se l'operatore virtuale disponesse di un proprio MNC, l'eventuale cambio dell'operatore di accesso potrebbe avvenire secondo modalità *seamless* di registrazione/accesso sulle reti radio, simile a quella del *roaming* internazionale. L'assegnazione dei codici MNC, contribuirebbe, quindi, in modo determinante ad innalzare il livello di competizione nel mercato dell'accesso alle reti mobili con significativi vantaggi per la clientela finale. Viene altresì evidenziato da vari operatori che:

- se il codice MNC fosse assegnato anche agli operatori virtuali, questi ultimi potrebbero accedere, al pari degli operatori di rete, alla autoconfigurazione dei terminali mobili i quali, attraverso la lettura degli IMSI contenuti nelle SIM, sono in grado di avviare in autonomia una configurazione dei terminali stessi pre-impostata;
- l'assegnazione di un MNC consentirebbe di superare alcuni limiti che attualmente si riscontrano nella fornitura di alcuni servizi evoluti (ad es. il BlackBerry) che necessitano dell'abbinamento di IMSI e APN;
- con un proprio IMSI, infine, l'operatore virtuale, qualora lo ritenesse commercialmente vantaggioso, potrebbe stipulare accordi diretti di *roaming* con operatori internazionali, senza necessariamente concludere un accordo commerciale con il proprio operatore di rete mobile ospitante.

Un rispondente chiede, qualora fosse previsto di assegnare all'operatore virtuale il codice MNC, che l'operatore di rete ospitante assicuri soluzioni tecniche idonee alla configurazione di tali codici sulle proprie reti a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie e nel rispetto del principio dell'orientamento ai costi effettivamente sostenuti.

Viene evidenziato da due rispondenti che al momento l'assegnazione di codici MNC agli operatori virtuali non sembra creare problematiche particolari circa la disponibilità e la corretta gestione di tali risorse di numerazione, ma ritengono opportuno che gli organismi preposti monitorino la situazione valutando la numerosità delle richieste di codici MNC.

Per quanto concerne gli impatti tecnici conseguenti all'acquisizione da parte di un operatore virtuale di un proprio codice MNC, viene evidenziato in un contributo che l'operatore ospitante può gestire su uno stesso HLR più codici MNC effettuando una partizione delle risorse di rete oppure dedicando specifici HLR alla gestione degli MNC degli operatori virtuali.

---

<sup>2</sup> in quanto il codice MNC è memorizzato nella carta SIM/USIM

<sup>3</sup> contemporanei cambi massivi delle SIM/USIM

Uno solo dei rispondenti ritiene che l'HLR possa essere correlato ad un solo codice di segnalazione SS7 assegnato al MNO sulla base del quale gestire il codice MNC in sede di interconnessione e *roaming*, nazionali o internazionali; di conseguenza, un eventuale MNC che dovesse essere assegnato ad un operatore virtuale non potrebbe essere gestito in assenza di un HLR che sia nella disponibilità esclusiva dell'operatore virtuale medesimo. In altri termini, il codice MNC dovrebbe essere assegnato, oltre che agli operatori mobili, esclusivamente ad operatori virtuali infrastrutturali.

Due rispondenti ritengono che sia possibile la gestione di MNC multipli sugli impianti HLR, ma evidenziano che l'operazione di implementazione di un ulteriore MNC sul medesimo HLR determinerebbe un costo aggiuntivo per ogni operatore virtuale ospitato, costo che sarebbe posto a carico di quest'ultimo.

In uno dei contributi si evidenziano i seguenti impatti negativi:

- necessità di configurazione di tutti gli autocommutatori della rete mobile e degli apparati per la gestione del traffico mobile a pacchetto al fine di accettare i nuovi archi IMSI alla stessa stregua dell'IMSI già assegnato all'operatore di rete mobile ospitante;
- necessità di aggiornamento degli accordi di *roaming* internazionale attualmente in essere affinché i partner esteri ed internazionali gestiscano i nuovi archi IMSI oltre a quello dell'operatore ospitante. In ogni caso l'operatore virtuale potrà usufruire solo ed esclusivamente degli accordi già in essere tra operatori esteri e operatore ospitante e che l'eventuale successiva migrazione dell'operatore virtuale da un ospitante ad un altro renderà necessaria la richiesta a tutti i partner internazionali di modificare la gestione della serie IMSI (dal *donor* al *recipient*) senza alcuna garanzia di continuità del servizio nel periodo transitorio di passaggio dall'uno all'altro operatore, periodo la cui durata potrebbe essere anche notevole;
- test di *roaming* IREG da ripetere con tutti i *roaming partner* per ogni operatore virtuale acquisito;
- impatti sui servizi di rete intelligente al fine di garantire la diversificazione dei servizi come richiesto dai singoli operatori virtuali;
- configurazione dell'APN sul DNS dell'operatore ospitante e su altri apparati IP sulla base del nuovo MNC.

Tali impatti, oltre a costituire, come già sottolineato, un costo aggiuntivo ricorrente per ciascun operatore virtuale ospitato, comporterebbero tempi di implementazione delle modifiche necessarie stimabili in almeno 18 mesi.

Un rispondente riporta che la generalità dei principali paesi europei e, specificatamente, Francia, UK, Spagna, Svezia, Belgio, Finlandia, Grecia, Norvegia, Portogallo e Svizzera, hanno previsto l'assegnazione di tali risorse ai soli MVNO, mentre solo in Olanda vi è la possibilità di assegnazione di codici MNC indistintamente a ESP e MVNO. Al contrario, un altro rispondente segnala che in UK risultano assegnati oltre quaranta MNC, molti dei quali ad operatori virtuali del tutto privi di proprie infrastrutture di rete radiomobile.

### c) I codici per l'instradamento della segnalazione

Per quanto concerne i *Routing Number* (RgN), alcuni rispondenti ritengono necessaria l'attribuzione di RgN anche agli operatori virtuali, al fine di creare i presupposti di riconoscibilità dell'originazione e terminazione del traffico con ricadute positive in termini di:

- trasparenza tariffaria *retail*;
- condizioni economiche *wholesale* per servizi afferenti i virtuali;
- maggiore concorrenza sul trasporto/consegna del traffico afferente i clienti degli operatori virtuali;
- realizzazione di offerte specifiche da reti di altri operatori verso i mobili di uno specifico virtuale;
- possibilità di sviluppare specifici servizi o realizzare pacchetti di offerta in sinergia con altri operatori (fissi, mobili o virtuali);
- possibilità di realizzazione, nel caso di un operatore che ha anche una infrastruttura di rete fissa, della consegna del traffico diretto verso i propri clienti mobili all'interconnessione della propria rete e quindi possibilità di realizzazione di servizi avanzati, quali servizi di *personal number*, servizi di convergenza fisso-mobile, migrazione verso modelli IMS.

I medesimi rispondenti ritengono che in carenza di tale risorsa gli operatori virtuali continuerebbero a vedere drasticamente ridotta la possibilità di sviluppare servizi mobili specifici sia in correlazione alla propria base clienti, sia in connessione con clienti di altri operatori fissi e mobili. Valutano, inoltre, che se fossero assegnati nuovi RgN agli operatori virtuali, questi potrebbero essere gestiti nell'attuale processo di *Mobile Number Portability* (MNP) senza particolari criticità dal momento che già oggi analoghi codici vengono scambiati tra gli operatori di rete.

Alcuni rispondenti condividono la proposta di identificare una soluzione alternativa di tipo strutturale che consenta in prospettiva di disporre di risorse di numerazione adeguate a supportare l'ampliamento del mercato a soggetti ulteriori rispetto agli operatori di rete e virtuali già oggi attivi. Ritengono che, al fine di individuare una soluzione definitiva, vi siano alcune possibili vie da esplorare:

- i. assegnazione agli operatori virtuali di RgN a quattro cifre, ricavati da un unico arco a 2 cifre, ancora non assegnato (per es. 35XY: tale scelta, se pur inficerebbe la lunghezza della numerazione per gli istradamenti nazionali in *direct routing* verso mobili pertinenti ad MVO, potrebbe essere accettabile, in quanto modificherebbe la lunghezza della numerazione mobile su un unico arco determinato (35, nell'esempio);
- ii. assegnazione di codici RgN 3XY contenenti almeno una cifra extradecadica (X, Y = a...e, escludendo la "f" normalmente riservata in ISUP per il criterio di segnalazione di "fine selezione");
- iii. assegnazione di codici RgN CAB, con A e B decadici (in parziale analogia a quanto usato per numerazioni geografiche e non geografiche) riservando a tal fine due decine delle possibili combinazioni: per esempio C3X, C4X.

I predetti rispondenti evidenziano che le attuali disponibilità, consentirebbero comunque di assegnare transitoriamente i RgN in formato 3XY, da individuare tra quelli ancora

disponibili, agli operatori virtuali presenti sul mercato che lo richiedessero; tali codici, una volta implementata la soluzione a regime, potrebbero essere restituiti all'Amministrazione competente per altri impieghi.

Un rispondente rileva che alcuni operatori di rete attualmente già adottano internamente alle proprie reti, un RgN differenziato<sup>4</sup> per ciascun operatore virtuale ospitato e, pertanto, in tali casi se un codice RgN pubblico fosse assegnato agli operatori virtuali, si generalizzerebbe e standardizzerebbe nella rete nazionale quanto è già stato realizzato nella rete dell'operatore ospitante.

Un rispondente ritiene che non possa essere messa in discussione l'opportunità o meno di attribuire i codici d'instradamento della segnalazione anche agli operatori virtuali, ma, piuttosto, concentrarsi per identificare un nuovo scenario di riferimento coerente con l'assegnazione di risorse di numerazione ai virtuali e pianificarne l'attuazione in tempi certi.

Un rispondente ritiene possibile, qualora non esistessero alternative, utilizzare codici extradecadici una volta esauriti i codici 3XY disponibili. Tale soluzione dovrebbe però essere perseguita solo dopo avere completato un idoneo e specifico processo di standardizzazione a livello nazionale ed internazionale.

Un rispondente rappresenta che l'assegnazione di un codice diverso da quello attualmente previsto (in decade 3 a tre cifre) ha notevoli impatti tecnici sulla gestione dell'instradamento delle chiamate e sui servizi di portabilità, tali che dovrebbe essere ripensato l'intero sistema di instradamento con conseguenti gravi ripercussioni e possibili disservizi sulla fornitura dei servizi ai clienti finali. Ritiene, altresì, che non sia possibile l'assegnazione di un codice di instradamento provvisorio ai virtuali, considerato che l'implementazione della modifica avrebbe impatti sulla configurazione dei *Routing Number* da parte di tutti gli altri operatori interconnessi.

Un rispondente ritiene che i principali impatti sulla rete degli operatori mobili, conseguenti all'assegnazione di tali codici agli operatori virtuali, avrebbero ripercussioni sulla MNP per tutto il traffico terminato sugli operatori virtuali e richiederebbero l'aggiornamento delle regole di instradamento dei nodi di rete.

Alcuni rispondenti fanno presente che l'assegnazione di MSISDN a quattro cifre e di *Routing Number* extra-decadici, oltre a non essere disciplinata dalle Specifiche Tecniche in materia di interconnessione e di portabilità del numero, avrebbe rilevanti impatti sulle attuali configurazioni delle reti mobili e dei relativi sistemi informativi con costi dell'ordine di milioni di euro; conseguentemente uno di tali rispondenti chiede di subordinarne l'eventuale introduzione ad una previa verifica dell'effettiva necessità della modifica regolamentare e della valutazione degli impatti, anche in termini di interoperabilità tra le reti, verifica che dovrebbe essere effettuata nell'ambito di un tavolo tecnico esteso a tutti i soggetti interessati.

---

<sup>4</sup> limitato cioè all'interno del perimetro di rete dell'operatore ospitante e trasparente per i clienti

Analoghe considerazioni sono evidenziate da un altro operatore, il quale rappresenta che l'utilizzo di codici extra decadici per l'instradamento della segnalazione non è possibile sui propri sistemi. Inoltre evidenzia che mentre ad oggi i codici extradecadici vengono veicolati all'interconnessione ISUP, non è supportabile tecnicamente l'utilizzo dei codici extradecadici su segnalazione di tipo MAP/SCCP. Tale rispondente afferma infine che non sono da trascurare anche gli impatti dovuti ad una eventuale assegnazione di numerazioni e RgN agli operatori virtuali di tipo ESP con codici a tre cifre. Infatti l'apertura di un indicativo radiomobile e RgN a tre cifre per un operatore virtuale, sia MVNO sia ESP, impatta su molti sistemi di rete in quanto è a tutti gli effetti un'apertura di una interconnessione con un nuovo operatore dotato di indicativo radiomobile e RgN. Sarà pertanto necessario configurare tutti gli elementi sia della rete fissa (in tecnologia tradizionale e VoIP) che della rete mobile (es. MSC, HLR) coinvolti nel trattamento della chiamata, nonché i nodi di *information technology*. Un ulteriore aggravio si avrebbe nel caso di assegnazione di codici a quattro cifre sia per la numerazione d'utente sia per i RgN, nel qual caso occorre una re-ingegnerizzazione dei sistemi molto significativa che richiederebbe almeno 18 mesi di sviluppo e costi ingenti.

Un altro rispondente fa notare che, pur essendo i propri clienti caratterizzati nella rete dell'operatore ospitante tramite *Camel Subscription Identifier (CSI)* sul profilo d'utente (HLR dell'operatore ospitante) e per ogni chiamata originata viene istanziata un'interrogazione CAMEL dalla rete mobile verso il nodo di controllo (SCP) della rete dell'operatore virtuale, che ne controlla la tariffazione; tuttavia, ad oggi, non può essere applicata una tariffa differenziata sulla base dell'operatore che termina la chiamata in quanto l'operatore virtuale di originazione non ha accesso alla banca dati dei numeri mobili portati.

Un rispondente ritiene non proporzionata e con un impatto regolamentare decisamente svantaggioso per il sistema un'eventuale norma che consentisse l'assegnazione di codici per l'istradamento della segnalazione ad operatori virtuali mobili, in quanto non ravvede l'effettiva necessità per un operatore virtuale mobile di disporre di un tale codice e alcuna ragionevole indicazione circa l'opportunità di modificare l'attuale impianto normativo che prevede l'assegnazione di tale codice esclusivamente ad un operatore di rete. Tale rispondente ritiene che l'eventuale assegnazione di RgN non è altresì utile ai fini della realizzazione di specifici piani tariffari, indicando che ai fini della trasparenza tariffaria l'uso dei *Routing Number* non è necessario, ma è sufficiente l'uso della banca dati per la trasparenza tariffaria prevista dalla delibera n. 78/08/CIR e dall'accordo quadro.

### Benchmark internazionale

In merito all'uso e all'assegnazione di risorse per la fornitura di servizi mobili e personali, l'Autorità ha, come già richiamato nel precedente punto a), effettuato una ricognizione internazionale, tramite un questionario sottoposto alle Autorità degli altri Paesi della CEPT.

Per quanto concerne i *Routing Number* è emerso che la maggior parte dei rispondenti utilizzano o numerazioni extradecadiche o un campo denominato "*Nature of Address*" (NoA) per riconoscere la tipologia di numerazione. Solo un numero esiguo di Paesi che

hanno risposto al questionario usa codici decadici (Malta, Repubblica Ceca e Svizzera), che possono appartenere o meno allo stesso arco dei numeri da dare in uso alla clientela per i servizi mobili e personali.

### Audizioni

Dalle audizioni tenutesi in data 16 giugno 2010 e 2 luglio 2010 è emerso che gli operatori ritengono che vi siano pesanti impatti sulle proprie reti nel caso di adozione dell'uso del NoA rispetto all'uso di codici extra-decadici e la maggior parte degli operatori preferisce una soluzione basata su codici decadici, in particolare a tre cifre (che costituisce la soluzione attuale), eventualmente prevedendo codici appartenenti a decenni diversa dalla 3, oppure, secondo alcuni operatori, utilizzando codici a quattro cifre. In particolare, gli operatori di rete mobile hanno evidenziato gli elevati impatti derivanti dall'adozione di soluzioni diverse da quella sinora utilizzata che prevede l'utilizzo di codici decadici a tre cifre.

#### **d) I codici di accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica.**

Un rispondente contesta l'interpretazione data dall'Autorità nell'ambito della delibera di consultazione riguardo al fatto che la delibera n. 26/08/CIR preveda l'assegnazione del codice di accesso per le chiamate ed il trasferimento al servizio di segreteria telefonica ai soli operatori di rete, richiamando l'art. 8, comma 6, del Piano dove si prevede che per il servizio in questione siano assegnati a ciascun operatore al massimo due codici; la disposizione quindi non escluderebbe che allo stato gli MVNO possano essere assegnatari di detto codice anche perché non vi sarebbe ragione alcuna di escluderli dalla titolarità, tant'è che proprio per limitare l'assegnazione di questo codice ai soli operatori di rete, l'Autorità propone di modificare la disposizione in questione introducendo espressamente la limitazione della titolarità di questo codice a ciascun operatore "dotato di una propria rete radio per servizi mobili e personali". Questa proposta di modifica ad avviso del rispondente introdurrebbe discriminazioni tra gli operatori virtuali e gli MNO che non trovano giustificazione alcuna.

Un altro rispondente ritiene che l'attribuzione di interi archi in decade 3 a tre cifre per questa fattispecie potrebbe condurre rapidamente a scenari di potenziale indisponibilità di risorse per i soggetti nuovi entranti e propone di analizzare altre soluzioni in un tavolo di lavoro.

Al contrario, un altro rispondente ritiene che la possibilità che gli operatori virtuali possano essere assegnatari diretti di codici di accesso alla segreteria telefonica, rappresenta insieme all'assegnazione delle altre tipologie di numeri e codici un *driver* essenziale per aumentare l'incisività sul mercato degli operatori virtuali. Evidenzia che la disponibilità del codice di accesso per la segreteria telefonica permetterebbe all'operatore virtuale di rendere il servizio di segreteria interoperabile tra le diverse reti e gli darebbe maggiore autonomia per sviluppare servizi ritagliati alle proprie esigenze commerciali, meno vincolato all'operatore ospitante.

In proposito, uno dei partecipanti alla consultazione dichiara di offrire il servizio utilizzando le risorse messe a disposizione dall'operatore ospitante e non rileva criticità.

Un rispondente, infine, prendendo in considerazione la possibilità di prevedere codici di accesso alla segreteria telefonica a quattro cifre (rispetto alle tre attualmente utilizzate), rileva che ne discenderebbero rilevanti impatti; tra gli altri, l'estensione della lunghezza del codice di accesso potrebbe far eccedere la lunghezza massima supportata dal protocollo ETSI MAP standard, con una complicazione dell'attività di segnalazione. Inoltre, evidenzia che i costi relativi alle nuove implementazioni sarebbero ingenti e dovrebbero ricadere in capo agli operatori virtuali che decidessero di offrire questo tipo di servizio e che i tempi di realizzazione sono stimati in non meno di 18 mesi. In conclusione, tale rispondente ritiene che l'assegnazione di codici a quattro cifre comporterebbe impatti così rilevanti, sia in termini di tempi che di costi, da sconsigliare vivamente di proseguire su questa strada.

### Benchmark internazionale

Nel questionario rivolto ai Paesi CEPT sopra richiamato è stato altresì chiesto quali soluzioni fossero state adottate per l'accesso alla segreteria telefonica.

La maggior parte dei rispondenti hanno evidenziato che viene utilizzata da ciascun operatore una specifica numerazione per tutti i propri clienti e non sono utilizzati codici che consentano di individuare la specifica casella vocale. In particolare, uno di tali rispondenti (Norvegia) ha rappresentato che per ragioni di scarsità di risorse, non è più consentito assegnare numeri individuali per l'accesso alla segreteria telefonica di ciascun utente finale. Alcuni rispondenti hanno indicato che o vengono assegnati dei codici o comunque gli operatori possono utilizzare delle proprie regole per individuare la singola casella vocale. Due rispondenti (Irlanda e Svizzera) hanno indicato che viene utilizzato un unico codice valido a livello nazionale per tutti gli operatori sia per la rete fissa sia per la rete mobile da anteporre al numero del cliente per individuare la relativa casella vocale.

### Audizioni

Nelle audizioni del 16 giugno e 2 luglio 2010, è stata approfondita la tematica e sono state analizzate varie soluzioni, tra cui:

1. utilizzare numerazione in decade 3: un numero specifico per operatore comune per tutti i suoi clienti per accedere al servizio;
2. mantenere invariata la situazione attuale, che prevede l'uso fino a due codici di accesso diretto per operatore di rete mobile, di cui uno per la sua clientela e l'altro per tutti gli operatori virtuali ospitati;
3. usare un codice per ciascun operatore di rete o virtuale;
4. usare un unico codice per tutti gli operatori.

Dalle audizioni è emerso che la prima soluzione è attualmente utilizzata da vari operatori anche contemporaneamente alla seconda soluzione con codici di accesso diretto, in quanto la prima soluzione non consente l'immediato accesso alla segreteria, in particolare nel caso in cui non sia trasmesso il CLI. Ritengono, quindi, che tale

soluzione, se non usata insieme ai codici di accesso diretto, rappresenterebbe un peggioramento rispetto alla seconda soluzione, attualmente in uso.

La terza soluzione è auspicata da alcuni operatori, ma comporterebbe l'impegno di un ingente capacità di numerazione che per gli operatori virtuali, qualora si assegnassero numerazioni per servizi mobili e personali con codici a quattro cifre, paradossalmente, sarebbe anche superiore alla capacità di numerazione d'utente impiegata.

Alcuni sottolineano che la quarta soluzione presenta, dal punto di vista dell'utente, caratteristiche migliorative rispetto alla soluzione attuale, in quanto tutti gli utenti di qualsiasi operatore utilizzerebbero uno stesso codice per accedere alla segreteria telefonica. Aggiungono che questa soluzione, dal punto di vista dell'instradamento verso gli operatori virtuali, non differisce dalla soluzione attualmente in uso, in quanto è comunque necessario sia nel primo caso che nel secondo, un rilancio della chiamata: nel primo caso (codice unico) da parte dell'operatore che interroga il database di numeri portati<sup>5</sup> mentre nel secondo caso (un codice per i propri clienti e uno per tutti gli operatori virtuali ospitati), dall'operatore di rete mobile assegnatario del codice utilizzato per indirizzare le chiamate alla segreteria telefonica di tutti gli operatori virtuali ospitati. Tutti gli operatori hanno evidenziato l'elevata onerosità di tale soluzione ed alcuni l'hanno ritenuta irrealizzabile, anche alla luce dei recenti investimenti effettuati per la realizzazione della seconda soluzione, implementata a beneficio degli operatori virtuali. In proposito, gli operatori di rete mobile evidenziano che il traffico relativo all'accesso diretto alla segreteria telefonica è molto limitato, rendendo non giustificabili oneri eccessivi.

#### **e) Impatti sull'architettura utilizzata per la portabilità del numero.**

Un rispondente concorda con la necessità di prestare attenzione all'architettura del processo di portabilità del numero mobile e sulla necessità di limitare il numero degli OLO-*gateway* di scambio del DB MNP; ritiene che qualora questi ultimi aumentassero eccessivamente, si potrebbe procedere sostanzialmente attraverso i due metodi di seguito descritti, di cui il primo appare preferibile.

i. Metodo graduale - Mantenimento di un nucleo inalterato di OLO-*gateway* di scambio: mantenere un primo livello di OLO-*gateway* uguale al presente (4 MNO + NPTS), mentre i nuovi operatori (ESP o MVNO), per accedere al processo di comunicazione della portabilità, debbono servirsi di uno degli OLO-*gateway* già esistenti, di altro MNO o NPTS. Eventualmente, si potrebbe prevedere l'accesso di un nuovo operatore (ESP o MVNO) al primo livello degli OLO-*gateway* di scambio solo al verificarsi del superamento di una certa soglia di clienti, per esempio dopo l'assegnazione del quinto arco di numerazione a quattro cifre.

ii. Metodo integrale – Istituzione di nuova architettura e DB centralizzato: tale metodo, che richiede una migrazione di medio-lungo termine da pianificare, previa verifica dello sviluppo della portabilità, prevede di realizzare un unico

---

<sup>5</sup> ad esempio l'operatore di transito internazionale operante in Italia o l'operatore assegnatario della numerazione

centro stella (*clearing house*) dell'informazione di portabilità, ridondante e duplicato sul territorio nazionale, gestito direttamente dal Ministero dello sviluppo economico o da altro organismo *super partes*. Tutti gli operatori mobili dovrebbero comunicare attraverso il centro stella.

Un altro rispondente ritiene che l'allineamento dei database è fondamentale al fine di garantire la corretta gestione delle chiamate che coinvolgono gli utenti mobili sia degli MNO sia degli operatori mobili virtuali. Ritiene, altresì, che l'aggiunta nel circuito di ogni nuovo OLO-*gateway*, per l'aggiornamento dei data base dei numeri portati, uno per ogni operatore virtuale che decida di gestire le proprie numerazioni, necessiterebbe la rivisitazione del processo di interazione tra gli operatori per l'aggiornamento dei data base. In tale scenario il processo di aggiornamento non coinvolgerebbe più solo i quattro data base degli MNO, ma "N"<sup>6</sup> database di tutti gli operatori assegnatari di numerazioni e quindi l'efficienza complessiva del processo potrebbe risentirne. In definitiva, ritiene che sia necessario un confronto diretto tra operatori per comprendere la fattibilità del processo e la eventuale necessità di revisione del processo stesso.

Durante l'audizione tenutasi il 16 giugno sono state altresì espresse le seguenti posizioni.

Alcuni operatori ritengono che gli operatori virtuali infrastrutturati assegnatari di numerazione debbono dotarsi di un proprio OLO-*gateway*, mentre per gli altri operatori virtuali tale obbligo non dovrebbe sussistere anche se non dovrebbe essere impedito agli stessi di potersene dotare.

Altri operatori, al contrario, ritengono che l'assegnazione di numerazione ai virtuali non debba richiedere necessariamente l'introduzione di un OLO-*gateway* proprietario, ma che debba essere una libera scelta quella di operare con un proprio OLO-*gateway* o effettuare i necessari accordi con gli operatori che li gestiscono, evidenziando in proposito che attualmente nessuna definizione di MVNO prevede che un MVNO debba obbligatoriamente dotarsi di un OLO-*gateway*.

E' stata altresì evidenziata la possibilità che un insieme di operatori virtuali possano mettersi d'accordo per realizzare un singolo OLO-*gateway* gestito in comune.

E' stata ritenuta non opportuna l'introduzione immediata di una *clearing house* per le pesanti modifiche che questa scelta implica, anche in considerazione che il sistema attuale funziona adeguatamente; tuttavia se dovessero aumentare notevolmente gli OLO-*gateway*, e superare la soglia di 6 o 7, potrebbero crearsi problemi che richiederebbero la rivisitazione dei processi. Più partecipanti hanno ritenuto che è opportuno monitorare la situazione nel tempo e valutare se e quando potrebbe essere conveniente la scelta di una *clearing house*. Nessun operatore ritiene urgente affrontare l'eventualità di una *clearing house* per espletare il servizio di MNP.

---

<sup>6</sup> - con "N" che può essere elevato

## **1.c Le valutazioni dell'Autorità**

L'Autorità ritiene di confermare nel complesso l'orientamento posto a consultazione rendendo disponibili le risorse di numerazioni agli operatori mobili virtuali, in linea con il principio di carattere generale di non discriminazione tra gli operatori nell'accesso alle risorse pubbliche, nella fattispecie la numerazione, necessarie allo svolgimento dei servizi di comunicazioni elettroniche e di rimuovere possibili ostacoli all'espansione del mercato.

L'Autorità è dell'avviso che l'ingresso nel mercato degli operatori mobili virtuali, imponga di disegnare un quadro regolamentare che gestisca le risorse di numerazione in modo efficiente in un ambiente in cui il numero dei soggetti pretendenti sia non determinabile a priori e comunque notevolmente più ampio rispetto al precedente scenario in cui il legame funzionale-normativo tra risorse di frequenze-rete-servizio mobile limitava fortemente il numero dei soggetti e lento e prevedibile l'eventuale incremento.

L'intervento non può essere rinviato, perché i tempi di attuazione di ogni modifica regolamentare che abbia impatti sulla gestione delle reti devono essere congrui e gli interventi sui sistemi di rete economicamente praticabili, e gli sviluppi del mercato potrebbero creare rapidamente una situazione di scarsità di risorse che andrebbe a detrimento di tutto il settore.

In particolare, l'Autorità ritiene che debba essere preservato al massimo il valore della decade 3 in termini di associazione con il servizio mobile e di identificazione attraverso un numero in decade 3 di un utente mobile o terminale di rete mobile, anche in previsione di ampliamenti nella gamma dei servizi offerti, dell'introduzione di nuove tecnologie e della disponibilità di ulteriori risorse frequenziali. Per conseguire tale obiettivo, la decade 3 deve necessariamente essere liberata da altri attuali utilizzi, diversi dalla numerazioni di utente, peraltro estremamente inefficienti in termini di "consumo" della risorsa, utilizzi per i quali sono praticabili altre soluzioni.

### **a) La numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali**

L'Autorità conferma il proprio orientamento di consentire a tutti gli operatori mobili virtuali, di qualsiasi tipologia o grado di infrastrutturazione, di poter conseguire in proprio i diritti d'uso della numerazione per servizi mobili e personali, ai sensi dell'art. 27 del Codice delle comunicazioni elettroniche, fermo restando quanto già espresso nell'Allegato B alla delibera n. 26/08/CIR<sup>7</sup> in riferimento al servizio offerto alla

---

<sup>7</sup> Per quanto concerne l'uso della numerazione in decade 3 per servizi che offrono mobilità genericamente realizzati con tecnologie wireless, l'Autorità, nel concordare con il principio che la fornitura del servizio sia soggetta al possesso del titolo abilitativo per l'offerta di servizi mobili e personali, rileva come tali servizi siano da ascrivere più propriamente a quelli di tipo nomadico e che la configurazione di tali tecnologie non appare, allo stato, consentire caratteristiche assimilabili a quelli offerti sulle reti mobili. Infatti, pur volendo prescindere dalla tecnologia utilizzata, si ritiene che debba restare fermo il principio che il livello del servizio fornito e quello percepito dal cliente debbano essere pari a quello di un servizio mobile comunemente inteso, vale a dire con prestazioni di "mobilità" analoghe a quelle delle reti mobili GSM/UMTS, cioè a quelle prestazioni che garantiscono la continuità

clientela. Dovendosi intendere, in via generale, per operatore mobile virtuale un operatore nazionale che fornisce servizi mobili e personali senza disporre di proprie infrastrutture radio.

Non trovano fondamento le richieste di limitare la concessione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di comunicazioni mobili e personali a soggetti che hanno una specifica infrastruttura poiché si ritiene che, al fine della concessione dei diritti d'uso dei numeri per fornire servizi di comunicazioni mobili e personali, l'operatore debba fornire un servizio telefonico accessibile al pubblico, anche tramite accordi di *hosting* o di interconnessione con gli operatori di rete mobile, tale da essere percepito dal cliente come analogo, in termini di prestazioni di mobilità, a quello svolto su reti mobili GSM/UMTS, eventualmente integrato con il fisso.

Appare opportuno richiamare in proposito che il Codice delle comunicazioni elettroniche e le norme introdotte dall'Autorità non prevedano allo stato obblighi specifici di *hosting* da parte degli operatori di rete mobile nei confronti di operatori virtuali e, pertanto, la questione è demandata agli eventuali rapporti contrattuali che possono essere instaurati tra le parti, ed, inoltre, che il Piano di numerazione, all'art.4, comma 9, prevede la possibilità di revoca delle risorse di numerazione non utilizzate entro il termine temporale prescritto a partire dall'assegnazione.

Anche le motivazioni addotte per limitare l'assegnazione di numerazione ad operatori infrastrutturati, quali:

- assenza di motivazioni concrete per gli operatori virtuali di acquisire numerazione;
- maggiore efficienza raggiungibile;
- disincentivo all'evoluzione infrastrutturale degli operatori virtuali;
- possibile tesaurizzazione di risorse scarse;

non si ritengono fondate per i seguenti motivi. Per quanto riguarda l'uso efficiente delle risorse di numerazione è compito dell'Autorità prevedere nel Piano di numerazione opportune disposizioni al fine di evitare inefficienze o tesaurizzazione delle risorse ed è compito del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento comunicazione effettuare la vigilanza. Al contrario di quanto sostenuto, circa l'eventualità che l'assegnazione di risorse di numerazione agli operatori virtuali possa costituire un disincentivo all'infrastrutturazione completa, si ritiene che la disponibilità delle risorse di numerazione, non solo di quelle d'utente, possa contribuire a ridurre le barriere all'ingresso per i soggetti nuovi entranti e a favorire l'evoluzione dei soggetti già presenti sul mercato verso condizioni commerciali più consolidate e, di conseguenza, incentivarli ad una presenza nel mercato con un maggior grado di autonomia e infrastrutturazione.

Al fine di evitare che incrementando il numero di soggetti che possono richiedere le risorse di numerazione, quest'ultime possano esaurirsi, tema che merita particolare attenzione, l'Autorità ritiene che siano praticabili diverse soluzioni, quali quella di ridurre la dimensione del blocco da assegnare a una misura più proporzionata alle esigenze del mercato, rivedere la disciplina relativa ai codici di *Routing Number* e di

---

del servizio telefonico in mobilità (ovvero, utilizzo di handover, coperture continue del territorio e così via).

accesso diretto alla segreteria telefonica, adottare tutta una serie di accortezze nella gestione e nell'utilizzo della numerazione, nonché prevedere un'adeguata disciplina del transitorio. In particolare, con riferimento alle numerazioni d'utente, si ritiene necessario prevedere che l'assegnazione delle risorse avvenga di norma con codici (c.d. indicativi) di lunghezza quattro (blocchi da 1 milione di numeri), invece di codici di lunghezza tre (blocchi da 10 milioni di numeri), con l'accortezza di ribadire che la numerazione non può essere utilizzata in forma abbreviata, come in parte peraltro già previsto nel Piano vigente e, comunque, prevedendo che la numerazione possa essere utilizzata esclusivamente con lunghezza pari a dieci cifre, con la sola eccezione per gli archi di numerazione di utente utilizzati con lunghezza pari a nove cifre alla pubblicazione del presente provvedimento. Inoltre, si richiama quanto previsto all'art. 5, comma 8, riguardo alla possibilità di revoca della numerazione che non sia stata utilizzata entro dodici mesi dalla sua assegnazione. Qualora, nonostante tali accortezze, si verificassero situazioni di scarsità l'Amministrazione competente ha facoltà di effettuare l'assegnazione di numerazione con codici a cinque cifre (blocchi da 100 mila numeri), secondo quanto già previsto all'art. 4, comma 2, nell'attuale Piano di numerazione. Pertanto, gli operatori nell'adeguare i propri sistemi dovranno tener conto di tale eventualità. Peraltro, non si ritiene sia, allo stato, accettabile la richiesta di un'immediata assegnazione di risorse a cinque cifre che potrebbe condurre ad un'eccessiva frammentazione.

Appare altresì necessario rivedere le regole per l'assegnazione di ulteriori risorse di numerazione di cui all'art. 4, comma 7, della delibera n. 26/08/CIR, prevedendo nel caso della numerazione in parola la possibilità di assegnare ulteriori risorse quando il totale delle numerazioni per servizi mobili e personali non utilizzate, a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'operatore per i propri clienti, sia inferiore alla dimensione del blocco del quale sia stata richiesta l'assegnazione. Tale verifica, pertanto, va effettuata conteggiando sia le numerazioni che l'operatore ha ricevuto direttamente in assegnazione sia le eventuali numerazioni avute in uso da altro operatore assegnatario (ad esempio, un operatore virtuale, dovrà conteggiare nella propria disponibilità anche le numerazioni, originariamente assegnate all'operatore mobile ospitante, da quest'ultimo date in uso all'operatore virtuale ospitato e, parallelamente, un operatore di rete mobile non porterà in conto nella propria disponibilità le numerazioni date in uso agli eventuali operatori virtuali ospitati).

Per quanto concerne la prima assegnazione di numeri per servizi mobili agli operatori virtuali, appare necessario prevedere una specifica procedura, che viene di seguito descritta. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente delibera, i soggetti interessati inviano all'Amministrazione competente la richiesta di assegnazione della numerazione. E' opportuno prevedere che in fase di prima assegnazione ad ogni soggetto sia assegnato un solo blocco costituito da 1 milione di numeri (codice a quattro cifre) contenuto all'interno di archi di numerazione individuati da codici a tre cifre completamente disponibili. Nel caso in cui il numero di domande eccedesse le risorse di numerazione disponibili, l'Amministrazione competente procede all'assegnazione dando precedenza agli operatori già autorizzati all'entrata in vigore della presente disciplina quali operatori mobili virtuali per fornire servizi mobili e personali non specializzati, tenendo eventualmente conto della numerosità della base clienti del servizio mobile dichiarata al momento della richiesta stessa, escludendo gli operatori

richiedenti che non abbiano ancora clienti. In quest'ultimo caso, l'Autorità si riserva di valutare la situazione ed, eventualmente, rivedere le disposizioni relative alla decade 3, anche rispetto ai tempi di attuazione, al fine di rendere la disponibilità di risorse adeguata alle esigenze.

Per un primo periodo transitorio, che termina il 31 maggio 2012, l'assegnazione sarà di codici a quattro cifre contenuti all'interno di archi di numerazione individuati da codici a tre cifre completamente disponibili. Ciò consentirà a livello di rete di continuare ad effettuare l'instradamento utilizzando i codici a tre cifre sino al termine del predetto periodo transitorio. Con tale previsione è possibile mettere in condizione gli operatori virtuali di essere assegnatari di numerazione con blocchi da un milione di numeri, quindi identificati da codici a 4 cifre, continuando però ad operare all'interconnessione come se le assegnazioni fossero state effettuate con codici a 3 cifre.

E' opportuno da ultimo chiarire, con l'occasione, che l'uso da parte degli operatori virtuali di numerazione a codice 40, 41 e 42 per offrire alla propria clientela servizi ascrivibili alla categoria dei c.d. servizi interni di rete, ancorché tale numerazione sia gestita in tutto o in parte da altro operatore in dipendenza dai diversi gradi di infrastrutturazione, non può che ricadere nella responsabilità dell'operatore virtuale stesso, al quale fa capo quindi ogni altro obbligo connesso, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione dell'attivazione.

#### **b) Il codice MNC (Mobile Network Code)**

L'Autorità ritiene che il codice MNC, risorsa che peraltro non presenta allo stato attuale particolari criticità sotto il profilo della disponibilità, costituisca uno dei codici chiave per promuovere l'indipendenza e la competitività degli operatori virtuali, oltre che per risolvere alcune problematiche tecniche nella fornitura del servizio. Non si sono rilevate al momento criticità per l'assegnazione di tale codice sotto il profilo della scarsità delle risorse. Con l'assegnazione del MNC l'operatore può produrre proprie SIM/USIM in maniera indipendente oltre che risolvere con semplicità alcuni problemi di indirizzamento, come evidenziato nelle risposte alla consultazione pubblica.

L'assegnazione diretta del codice MNC all'operatore virtuale consente a quest'ultimo anche di accrescere il proprio stato di infrastrutturazione o cambiare l'operatore mobile ospitante senza essere costretto a cambiare SIM/USIM alla propria clientela, con evidente riduzione del disagio e quindi con garanzia di tutela di quest'ultima.

Il codice MNC è uno dei campi dell' International Mobile Subscription Identity (IMSI) definito dalla raccomandazione dell'ITU-T E.212, la quale riporta tra l'altro: *“The purpose of Recommendation ITU-T E.212 is to define a unique international identification plan for public fixed and mobile networks providing users with access to public telecommunication services. The E.212 identification plan was originally developed for the use in public land mobile networks (PLMN)”*(enfasi aggiunta). Inoltre, nell'allegato F della stessa raccomandazione è riportato che *“The use of the E.212 identification resource in the fixed network facilitates: • aspects of personal mobility whereby a user may move between compatible terminals and retain its*

*subscribed access to service; • the authentication and verification of a user request for service which may be used on the basis of manual entry or automated reading device; • fixed networks emulating applications of the cellular mobile networks such as SMS or TEXT messaging; • interaction between users of fixed and mobile networks”.*

Con riferimento alla richiesta, contenuta in un contributo alla consultazione, di prevedere che l'operatore di rete ospitante debba assicurare soluzioni tecniche idonee alla configurazione di tali codici sulle proprie reti a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie e nel rispetto del principio dell'orientamento ai costi effettivamente sostenuti, si osserva che tali aspetti, che non sono di competenza del Piano di numerazione, in assenza di una regolamentazione ex-ante della materia, possono essere sottoposti alle valutazioni dell'Autorità e trovare una equilibrata soluzione nell'ambito delle procedure controversiali, attivate secondo le modalità previste dalle pertinenti norme.

Per quanto concerne gli impatti tecnico-economici derivanti dall'uso di MNC da parte degli operatori virtuali, l'Autorità, nel ritenere che vi sia la possibilità che un HLR sia in grado di gestire più di un MNC, prende atto che la gestione di più MNC da parte di un operatore mobile di rete può comportare un maggior costo, ed ha inoltre impatti anche su altri aspetti menzionati dai rispondenti, quali: i) la necessità di configurazione di tutti gli autocommutatori della rete mobile e degli apparati per la gestione del traffico mobile a pacchetto al fine di accettare i nuovi archi IMSI; ii) necessità di aggiornamento degli accordi di *roaming* internazionale attualmente in essere affinché i partner esteri ed internazionali gestiscano i nuovi archi IMSI; iii) la necessità di effettuare test di *roaming* IREG da ripetere con tutti i *roaming partner*; iv) impatti sui servizi di rete intelligente al fine di garantire la diversificazione dei servizi come richiesto dai singoli operatori virtuali; v) la necessità di effettuare la configurazione dell'APN sul DNS dell'operatore ospitante e su altri apparati IP sulla base del nuovo MNC. Si evidenzia, tuttavia, che tali aspetti non possono essere di ostacolo all'assegnazione dei codici agli operatori virtuali, ma potranno essere presi eventualmente in considerazione nella definizione degli accordi commerciali tra gli operatori.

Tanto premesso si ritiene che i diritti d'uso dei codici MNC debbano essere concessi agli operatori autorizzati dall'entrata in vigore della presente delibera, senza necessità di specifiche norme di prima assegnazione, ritenendo sufficiente che in accordo a quanto previsto dall'art. 27, comma 3, del codice delle Comunicazioni elettroniche, il richiedente motivi la necessità della concessione dell'uso di tale codice e il normale monitoraggio dell'effettivo uso delle risorse effettuato dall'Amministrazione competente.

### **c) I codici per l'instradamento della segnalazione**

I codici per l'instradamento della segnalazione, anche detti *Routing Number*, sono codici che risultano necessari ai fini dell'offerta da parte degli operatori virtuali, indipendentemente dal livello di infrastrutturazione, sia nel caso, per esempio, che un operatore ESP sia anche operatore di rete fissa e possa avere interesse a che le chiamate dirette ai propri clienti vengano instradate verso la propria rete, sia nel caso ci sia

semplicemente interesse a distinguere tramite l'utilizzo del *Routing Number* il traffico di pertinenza dell'operatore virtuale ospitato da quello relativo all'operatore ospitante. Di conseguenza, tali codici possono essere richiesti da soggetti autorizzati per la fornitura del servizio mobile.

L'Autorità ritiene, peraltro, che, in concomitanza con l'estensione dell'assegnazione dei *Routing Number* anche agli operatori virtuali, la scelta di continuare ad utilizzare, come si è fatto fino ad ora, per i *Routing Number* codici decadici a tre cifre, all'aumentare del numero di operatori virtuali possa condurre a condizioni di esaurimento delle numerazioni in decade 3<sup>8</sup>. Poiché tutti gli operatori annettono alla riconoscibilità della numerazione d'utente (e, in particolare alle numerazioni d'utente in decade 3), un rilevante valore commerciale e pubblicitario e dal momento che è possibile l'insorgenza di scarsità anche di numerazione d'utente, sembra ragionevole riservare, per quanto possibile, la numerazione in decade 3 all'uso come numerazione d'utente.

Di conseguenza appare necessario determinare codici alternativi per l'uso come *Routing Number*. Preferibilmente, dovrebbero essere utilizzati codici che non sottraggano risorse di numerazione utilizzabili come numerazioni di utente. In tal caso, anche sulla base delle soluzioni adottate da altri paesi, potrebbero essere utilizzati o codici con cifre extra-decadiche o codici decadici utilizzati in combinazione con il campo NoA (*Nature of Address*) dei protocolli di segnalazione<sup>9</sup>.

Una ulteriore alternativa con ridotto impatto in termini di spreco di risorse, è quella di assegnare codici a quattro cifre decadiche, , prevedendo una trasformazione di tutti i codici del tipo 3XY già assegnati nel nuovo formato 73XY, o, in altre parole, anteponendo la cifra 7 al *Routing Number* precedentemente assegnato.

Considerato quanto dichiarato dagli operatori riguardo al rilevante impatto sui sistemi di rete delle soluzioni che prevedono l'uso di codici extra-decadici o l'uso del NoA rispetto a soluzioni che prevedano l'uso di codici decadici, e che, peraltro, l'uso di codici a tre cifre costituisce un uso inefficiente delle risorse di numerazione, in definitiva l'Autorità ritiene di adottare l'ultima delle soluzioni sopra descritte, ovvero *Routing Number* con formato decadico a quattro cifre senza uso del NoA.

#### **d) I codici di accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica**

L'Autorità conferma la soluzione attuale che prevede l'uso fino a due codici per operatore di rete mobile, di cui uno per la propria clientela e l'altro per i clienti di tutti

---

<sup>8</sup> Tipicamente le numerazioni d'utente utilizzate per servizi di comunicazione mobili e personali sono in decade 3 con indicativo a tre cifre. Poiché i codici *Routing Number*, fino a questo momento assegnati, sono anch'essi numeri in decade 3 a tre cifre, in pratica, per ognuno di tali codici assegnato si "sacrifica" la possibilità di usare la medesima sequenza a tre cifre come indicativo di numerazione di utente, rinunciando, in ultima analisi, a 10 mln di numeri d'utente. Nel caso di assegnazione di un codice di *Routing Number* decadico a tre cifre agli operatori virtuali, si verrebbe al paradosso che la capacità di numerazione impegnata sarebbe ben 10 volte la capacità di numerazione inizialmente assegnata per l'uso da parte dell'utenza.

<sup>9</sup> Il campo NoA specifica l'uso della numerazione associata.

gli operatori virtuali ospitati. Le variazioni effettuate nel testo normativo, quindi, sono volte solo a migliorare la comprensibilità del testo. Di conseguenza, gli operatori, come avvenuto fino ad ora, possono offrire il servizio di accesso alla segreteria telefonica secondo due modalità: la prima, utilizzando i codici specifici per l'accesso diretto e la seconda, utilizzando una numerazione d'utente in decade 3, unica per i clienti di ciascun operatore.

Con riferimento alle soluzioni esaminate nell'ambito delle audizioni, si ritiene che la soluzione 3 proposta, ovvero un codice diverso per ciascun operatore, preveda un uso eccessivo di risorse di numerazione, in particolare in via prospettica all'aumentare del numero di operatori che richiedono il codice.

Infine, la soluzione 4, che prevede l'utilizzo di un codice unico di accesso diretto alla segreteria telefonica e che se da un lato presenta indubbi vantaggi per l'utenza, quali appunto l'uso di un solo codice da anteporre al proprio numero telefonico per accedere alla segreteria telefonica indipendentemente dall'operatore mobile che gestisce il servizio nonché la possibilità di indirizzare direttamente la segreteria telefonica di un qualsiasi utente, senza dover necessariamente conoscere quale sia l'operatore che gestisce l'utenza, per contro necessita di rivedere la procedura di gestione dell'indirizzamento, dovendo prevedersi anche un'interrogazione alla banca dati dei numeri portati per individuare l'operatore che effettivamente gestisce l'utenza. Considerando il ridotto volume di traffico generato per il servizio di accesso diretto alla segreteria telefonica e l'onerosità degli interventi ritenuti necessari dagli operatori per implementare le modifiche sulle reti, non si ritiene opportuno, allo stato, imporre l'obbligo di adottare tale soluzione, fermo restando che qualora gli operatori mobili raggiungano un accordo per implementarla sui sistemi di rete, l'Amministrazione competente potrà attribuire un codice unico, per l'uso del quale non sia prevista la corresponsione del contributo per diritti amministrativi<sup>10</sup>, in considerazione della circostanza che tale codice non verrebbe utilizzato dal singolo operatore mobile, ma dalla totalità degli stessi. In tale ultima ipotesi si avrebbe l'ulteriore vantaggio di ridurre le risorse di numerazione in decade 3 impegnate, considerando che i codici attualmente assegnati per l'accesso diretto al servizio di segreteria telefonica dovrebbero essere riconsegnati.

#### **e) Impatti sull'architettura utilizzata per la portabilità del numero.**

L'Autorità ritiene che allo stato non vi siano stringenti motivazioni per un intervento immediato volto a modificare l'architettura utilizzata per la gestione del processo di portabilità del numero mobile. Si ritiene che ciascun operatore mobile, anche virtuale, in quanto assegnatario della numerazione ovvero utilizzatore di parte della numerazione di altro operatore assegnatario tramite apposito accordo, abbia il diritto di partecipare al processo di portabilità con un proprio OLO-*gateway* o parimenti di effettuare accordi con altro operatore per la gestione indiretta, come attualmente previsto per gli operatori virtuali di tipo ESP. Posta la necessità di un attento monitoraggio al fine di determinare

---

<sup>10</sup> al contrario dei codici di accesso concessi in uso agli operatori di rete mobile per i propri clienti e per quelli degli operatori virtuali, i cui contributi amministrativi sono pari a 10 volte quelli per i blocchi della numerazione d'utente.

la qualità della sincronizzazione delle banche dati, l’Autorità si riserva di introdurre una *clearing house* qualora si rendesse necessaria.

#### **f) Impatto generale degli interventi – Considerazioni finali**

In conclusione, l’Autorità ritiene che debbano essere concessi in uso le numerazioni per servizi mobili e personali a tutti gli operatori mobili virtuali indipendentemente dal grado di infrastrutturazione, purché il servizio offerto sia effettivamente un servizio mobile, in coerenza con quanto già espresso nella delibera n. 26/08/CIR. Ciò comporta, come sopra descritto, necessari impatti sull’intero sistema a livello di instradamento per il passaggio dell’assegnazione delle risorse di numerazione di utente, in situazione ordinaria, da codici a 3 cifre a codici a 4 cifre. Peraltro, vale rilevare che l’uso di codici a 4 cifre risulta già prevista nella delibera n. 26/08/CIR laddove si prevede che al fine di prevenire indisponibilità di risorse di numerazione l’Amministrazione competente è autorizzata ad assegnare le risorse di numerazione tramite blocchi di dimensioni inferiori di un ordine di grandezza rispetto a quelle ordinariamente previste, evenienza che nel caso della numerazione per servizi mobili e personali corrisponde ad assegnare numerazione con codice a quattro cifre. Di conseguenza gli operatori di rete dovevano essere già in grado di gestire in rete numerazione mobile assegnata con codici a 4 cifre. Tale passaggio è reso necessario per prevenire il possibile esaurimento delle risorse di numerazione mobile conseguente al possibile incremento dei soggetti interessati ad essere assegnatari di diritti d’uso per numerazione mobile.<sup>11</sup>

Per quanto concerne i codici per l’instradamento delle chiamate, da quanto espresso dagli operatori e per la scelta operata per la numerazione d’utente, si ritiene che la tecnica a minor impatto tecnico/economico per gli operatori sia quella di utilizzare codici a 4 cifre, così come descritto, ritenendo non ulteriormente sostenibile, a motivo della scarsità di risorse, l’instradamento basato su codici a tre cifre. Inoltre, è da rilevare che oltre alle modifiche generali di sistema, quali quelle sopra citate, che ogni operatore è tenuto a realizzare per proprio conto, le ulteriori modifiche ai sistemi che siano dovute alla gestione del singolo operatore virtuale e dipendano dalle scelte industriali dei soggetti coinvolti, quale il passaggio da una condizione di uso di numerazione dell’operatore di rete ad uso di numerazione dell’operatore virtuale gestita però dall’operatore di rete su un proprio HLR, potranno essere prese in considerazione nella definizione degli accordi tra operatori.

## **2. Soppressione della categorie di numerazioni per servizi sociali (modifiche agli artt. 13, 14 e 30)**

### **2.a La proposta nella delibera di consultazione pubblica**

In ambito europeo è stata armonizzata la categoria dei cosiddetti numeri per servizi “armonizzati a valenza sociale”, destinando a tale categoria il codice 116. Il vigente

<sup>11</sup> Come rilevato in più occasioni, la residua disponibilità di risorse in decade 3, mantenendo il vigente sistema di assegnazione consentirebbe l’accesso alla risorsa di circa 10 operatori mobili virtuali.

Piano di numerazione recepisce pienamente le pertinenti Raccomandazioni della Commissione Europea ed uno dei servizi previsti, quello relativo alla linea diretta per i minori scomparsi, è già stato attivato dalle competenti autorità.

Le numerazioni a codice 196 destinati ai cosiddetti “servizi sociali” sono state di fatto soppiantate dalla numerazione suddetta, pertanto è venuta meno la necessità di mantenere in essere una duplicazione di codici per le medesime finalità. Si rende dunque opportuno sopprimere la preesistente categoria di numerazioni, recuperando la disponibilità del relativo codice.

Al fine di salvaguardare le utilizzazioni in atto e consentire un passaggio graduale, anche a tutela dell’utenza, occorre prevedere la possibilità di continuare i servizi ora svolti con il codice 196 per un congruo periodo di tempo (stimato in un anno), durante il quale i responsabili del servizio stesso potranno adeguatamente informare l’utenza dell’attivazione delle numerazioni a codice 116 sulle quali il servizio prosegue.

## **2.b Le posizioni espresse dai partecipanti**

La maggior parte di coloro che sono intervenuti sul punto concorda con la proposta, con l’unico suggerimento di prevedere delle modalità operative di implementazione e transizione al nuovo regime il più possibile flessibili e poco impattanti dal punto di vista delle attività da sostenere da parte degli operatori.

Diversa è la posizione dell’organizzazione Telefono Azzurro, unica utilizzatrice di numerazione a codice 196, in particolare, del numero 19696.

La predetta organizzazione non condivide l’affermazione per cui le numerazioni a codice 196 siano state di fatto sostituite dalla numerazione 116 e ritiene che, anche ove attuata gradualmente, la prospettata soppressione delle numerazioni a codice 196, e del numero 19696 in particolare, possa compromettere gli scopi di utilità sociale e di interesse generale che la stessa organizzazione persegue da molti anni.

Fa notare come i servizi svolti attraverso la numerazione gratuita 19696 sono prestati sin dal 1994 e che grazie ai notevoli investimenti effettuati negli anni in campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione nonché all’impegno profuso da tutti i membri dell’organizzazione e dai sostenitori della stessa, il numero in questione risulta essere oggi un sicuro ed affidabile punto di riferimento per i minori e gli adolescenti in cerca di assistenza e supporto.

Ad avviso dell’organizzazione, se l’Autorità si dovesse determinare nel senso di privare Telefono Azzurro della sua attuale numerazione, tale decisione comporterebbe una lesione del proprio diritto, confermato dalla delibera n. 9/03/CIR, nonché evidenti pregiudizi per gli utenti dei servizi, di ascolto e di aiuto, che Telefono Azzurro fornisce quotidianamente.

Telefono Azzurro ritiene, perciò, che l’organizzazione dovrebbe poter mantenere, in ogni caso, la vecchia numerazione 19696 che la identifica, indipendentemente da un’eventuale assegnazione della numerazione a codice 116 (e cioè del numero 116.111);

in proposito evidenzia i ritardi del Ministero competente nell'attivare le numerazioni a codice 116, *vacatio* coperta, comunque, tramite l'utilizzo del codice 196.

Fermo restando quanto sopra precisato, Telefono Azzurro reputa che, ove dovessero effettivamente sussistere preminenti ragioni di interesse generale che giustifichino la diversa destinazione del numero 19696 e il conseguente cambio di numerazione, la prosecuzione dell'utilizzo di detto numero dovrebbe essere consentita almeno fino al 31 dicembre 2015.

Telefono Azzurro interviene anche sulle regole di assegnazione delle numerazioni a codice 116. A suo giudizio, l'assegnazione delle numerazioni in questione al Ministero competente per la materia trattata che ne faccia richiesta (vedi art.13 del Piano vigente), non appare conforme ai principi e alla normativa comunitaria in materia. Ritiene infatti che, nelle intenzioni della Commissione Europea, i codici 116 debbano essere assegnati direttamente dall'autorità nazionale di regolamentazione ai soggetti che ne facciano richiesta e non, così come attualmente previsto dall'art. 13 dell'Allegato A alla delibera n. 26/08/CIR (e confermato nella proposta in consultazione), al Ministero che ne ha richiesto l'assegnazione. Tale interpretazione, ad avviso dell'organizzazione Telefono Azzurro, è suffragata dai contenuti del comunicato stampa della Commissione Europea del 30 novembre 2009 con il quale veniva annunciata l'adozione di due nuovi numeri armonizzati a valenza sociale (116006 e 116117 - Decisione 2009/884/CE che ha modificato la Decisione 2007/116/CE) nel quale si legge testualmente: *“Con la decisione odierna gli Stati membri devono garantire che questi due nuovi numeri vengano assegnati dalle rispettive autorità di regolazione in materia di telecomunicazioni a partire dal 15 aprile 2010. Sarà compito delle organizzazioni nazionali pertinenti chiedere i numeri e renderli operativi.”* Aggiunge che del resto, come si evince chiaramente da un *working document* della Commissione Europea sull'implementazione dei numeri riservati “116” alla data del 1° gennaio 2010 (COCOM10-03 del 2 febbraio 2010), in quasi tutti gli altri Stati membri dell'Unione Europea tali numeri sono stati assegnati direttamente dalle autorità di regolamentazione nazionali alle organizzazioni che ne hanno fatto richiesta.

Cita, a tal proposito, anche un comunicato stampa nel quale la Commissaria UE alle telecomunicazioni, Viviane Reding, afferma quanto segue: *“Sollecito gli Stati membri a rendere disponibili quanto prima questi nuovi numeri e a fare il possibile per incoraggiare le organizzazioni in grado di offrire tali servizi in maniera efficiente a farne buon uso.”* È di chiara evidenza, quindi, a parere di Telefono Azzurro, che la Commissione ha inteso riferirsi a quelle organizzazioni nazionali che, come Telefono Azzurro stessa, sono in grado di offrire servizi di assistenza nei settori di rispettiva competenza e non ai Ministeri, che sono espressione stessa degli Stati membri ai quali viene richiesto di attivarsi, ma che non sono attualmente strutturati per offrire direttamente tali servizi alla collettività.

## **2.c Le valutazioni dell'Autorità**

Nel prendere atto della preoccupazione manifestata circa i seri pregiudizi potenzialmente derivanti dalla eventuale sostituzione della numerazione 19696 tramite

la quale sono attualmente offerti servizi di ascolto e di aiuto ai bambini ed agli adolescenti, l'Autorità non può, tuttavia, far a meno di osservare che in tema di numerazione, risorsa scarsa di natura pubblica, l'assegnazione ed il mantenimento di risorse già assegnate non può prescindere da valutazioni sull'efficienza d'uso della risorsa stessa, anche in presenza di un utilizzo pregresso e tenendo conto dello stesso. Infatti, a seguito della evoluzione dei servizi di telecomunicazioni nonché delle esigenze che riflettono la necessità, oltre che l'opportunità, di disporre, sul piano locale, nazionale e sovranazionale, di servizi armonizzati, può verificarsi l'evenienza di modificare la destinazione di determinate numerazioni se non addirittura di intere decadi di numerazione.

Certamente in tali casi devono essere adottati adeguati accorgimenti e rimedi per contenere o, se possibile, eliminare gli eventuali disagi derivanti agli utenti dal cambiamento della numerazione ed i gravami a carico degli operatori e fornitori di servizi; tali precauzioni, ovviamente, devono essere proporzionate alla natura ed alla delicatezza del servizio.

E' per questo motivo che è stata posta in consultazione una ipotesi di percorso per raggiungere l'obiettivo generale riguardante la razionalizzazione della categoria di numerazioni connesse ad applicazioni di valenza sociale, obiettivo dunque orientato specificatamente a rendere uniforme a livello europeo sia l'uso delle numerazioni sia le modalità di svolgimento dei servizi su queste erogati, migliorandone così la fruibilità per i cittadini dell'Unione, senza voler disconoscere l'importanza del servizio svolto sul numero 19696 a favore dei minori, peraltro unico numero attivo con codice 196.

Ciò premesso, l'Autorità, pur confermando la soppressione della tipologia di numerazione in questione, di natura nazionale, a favore dello sviluppo dei servizi armonizzati europei, ritiene di poter consentire la prosecuzione dell'utilizzo dei numeri già assegnati con codice 196, per servizi definiti di comunicazione sociale, senza stabilire un termine temporale specifico, riservandosi tuttavia di rivedere l'uso di tale codice, anche in relazione ai futuri sviluppi in ambito comunitario per l'armonizzazione dell'accesso ai servizi di analoga natura e dell'uso effettivo in sede nazionale dei numeri armonizzati europei.

Per quanto riguarda il riferimento alla conformità della normativa italiana a quella europea e la corretta interpretazione da dare alla seconda, la materia proposta esula, quantomeno in questa sede, dalla competenza di questa Autorità che deve limitarsi a prendere atto di una norma primaria (il Codice delle comunicazioni, che costituisce trasposizione nazionale della normativa comunitaria). L'Autorità osserva, peraltro, che tale norma - in particolare l'art. 15, che attribuisce le competenze in materia di gestione della numerazione, e l'art 27, che specifica, tra l'altro, i soggetti destinatari dei diritti d'uso dei numeri - vigente dal 2003, non è stata sottoposta a modificazioni, e che su tali basi è fondato il vigente Piano di numerazione.

In ogni caso, l'Autorità ritiene che il Piano di numerazione abbia correttamente recepito la Decisione 2009/884/CE, laddove, in relazione all'indicazione di rendere disponibili i codici 116, ha tempestivamente regolato la materia, dichiarando appunto la disponibilità di detti numeri per gli scopi indicati dalla Decisione, mettendo in condizioni le

“organizzazioni nazionali pertinenti di chiedere i numeri e renderli operativi”. Per “organizzazioni nazionali pertinenti” non potevano che intendersi le Amministrazioni pubbliche competenti secondo l’ordinamento dello Stato nel mettere a disposizione il servizio alla collettività, ciò a prescindere dalla circostanza che l’Amministrazione competente, anziché svolgere direttamente tali servizi ritenga opportuno affidarli ad altre organizzazioni qualificate del settore, individuate attraverso le procedure pubbliche che caratterizzano l’agire di ogni Amministrazione pubblica. Peraltro, la citata Decisione, chiede agli Stati membri che sia assicurata “continuità” nell’erogazione dei servizi su tali numerazioni. Questa può essere garantita solo da un organismo pubblico funzionalmente competente in materia, mentre qualsiasi organizzazione privata, seppure solida e storica, non è grado di assicurarla. Inoltre, trattandosi di assegnare un numero “unico” a codice 116, nell’ordinamento nazionale non è reperibile a priori altro soggetto “unico” che il Ministero competente, in grado di assumere la responsabilità dell’erogazione dei servizi di cui si sta trattando.

### **3. Tariffe per le numerazioni ad addebito ripartito con codici 847 ed 848 (modifiche all’art.17 ed alla Tabella 1)**

#### **3.a La proposta nella delibera di consultazione pubblica**

La disciplina nell’ambito del Piano di numerazione dei tetti di prezzo applicabili alle chiamate verso talune numerazioni, è volta primariamente alla tutela dell’utenza ed, in particolare, ad assicurare la trasparenza delle condizioni economiche praticate e della comunicazione delle stesse. A tali fini, laddove nelle precedenti disposizioni veniva indicato come prezzo minutario massimo applicabile alle chiamate verso numerazione ad addebito ripartito originate da rete fissa quello delle “chiamate locali” (senza altro riferimento, cioè non precisando esplicitamente ai prezzi di quale operatore si dovesse fare riferimento<sup>12</sup>), mantenendo lo stesso principio, con il nuovo Piano di numerazione si specifica ora che ci si deve riferire al prezzo delle chiamate geografiche locali “secondo il piano tariffario applicato all’utente”, con ciò riferendosi, ovviamente, alle tariffe applicate dall’operatore di accesso ai propri clienti.

Si ritiene che la nuova formulazione indicata nella delibera n. 26/08/CIR per le numerazioni a codice 847 ed 848, di per sé, nulla dica a proposito della titolarità della tariffa al pubblico della numerazione ad addebito ripartito, tariffa che viene ora assoggettata ad un vincolo di soglia massima che tiene conto dei prezzi e dei piani tariffari, noti al cliente, praticati da ciascun operatore di accesso. Si fa osservare al riguardo che quanto indicato dalla precedente norma, in maniera non ben definita, risultava comunque suscettibile di diversa applicazione da parte dei vari operatori assegnatari della numerazione, con applicazione di prezzi differenti da parte dei diversi operatori di accesso ai propri clienti.

---

<sup>12</sup> Occorre tenere presente, in proposito, che solo i prezzi di Telecom Italia sono stati regolamentati attraverso un meccanismo di *price-cap*, mentre i prezzi di tutti gli altri operatori non sono soggetti ad alcun vincolo

La nuova disposizione indurrebbe ad un ripensamento del modello economico relativo all'interconnessione fino ad ora applicato per le numerazioni ad addebito ripartito, peraltro, mai stabilito formalmente dall'Autorità nel caso in cui l'operatore di accesso è diverso da Telecom Italia.

Tuttavia da parte degli operatori è stata avanzata la richiesta di stabilire un valore fisso del tetto di prezzo al chiamate per tali numerazioni, lasciando all'assegnatario la titolarità della tariffa applicata al chiamante, con ciò eliminando qualsiasi dubbio interpretativo o necessità di rivedere la struttura degli accordi di interconnessione.

### **3.b Le posizioni espresse dai partecipanti**

La maggior parte dei rispondenti si esprime in modo favorevole alla proposta di stabilire un tetto di prezzo fisso per le chiamate a tali numerazioni, lasciando al titolare dei diritti di uso della numerazione la facoltà di stabilire il prezzo per il chiamante, al pari delle altre numerazioni non geografiche. I favorevoli evidenziano i vantaggi: i) un'unica tariffa di accesso per il medesimo servizio indipendentemente dalla rete fissa chiamante; ii) la corretta gestione delle partite economiche tra operatori relative al traffico di interconnessione generato dalle chiamate dirette verso le numerazioni 84X, anche nel caso di utilizzo di una rete di transito, preservando gli accordi di interconnessione già operativi; iii) la garanzia di un'adeguata trasparenza tariffaria all'utente chiamante fornita anche tramite le comunicazioni commerciali da parte del cliente chiamato.

Uno degli operatori propone di adottare i valori di €0,0656 per lo scatto alla risposta e €0,025 per il minutorio (IVA esclusa), per evitare una importante operazione di modifica tariffaria di numerazioni non geografiche già attive per la quali viene praticato un prezzo che non rientra nei tetti proposti in consultazione.

Per quanto riguarda invece la proposta di rendere esplicita la proibizione della remunerazione del chiamato, alcuni dei rispondenti si dichiarano contrari perché, a loro avviso, tale regola interferirebbe con la normale e sana dinamica competitiva, soprattutto nell'acquisizione dei clienti di maggior valore per l'operatore. Appare, dunque, ad avviso di tali rispondenti, una misura non proporzionata e sostanzialmente estranea alla competenza del Piano di numerazione.

In particolare, uno degli operatori manifesta di non comprendere le motivazioni per cui l'Autorità ritenga illegittimo "cedere" al cliente chiamato una parte del prezzo pagato dal chiamante, laddove siano pienamente rispettate le vigenti previsioni del Piano relativamente a tali codici, ossia l'assenza di ogni tipo di sovrapprezzo ed il rispetto dei tetti massimi di prezzo già fissati dall'Autorità (ovvero i prezzi massimi che l'Autorità vorrà nuovamente fissare).

Sostiene lo stesso operatore che la remunerazione al chiamato rappresenta una leva competitiva attraverso la quale trattenere un cliente ovvero sottrarlo al concorrente e non certo una forma di "spartizione" del sovrapprezzo, in quanto il sovrapprezzo per tali codici non esiste. In tale ottica la remunerazione al chiamato avviene per quei clienti che risultano essere più contendibili o con più alta capacità negoziale, e non certo

indiscriminatamente su tutti i clienti utilizzatori di detti codici. Evidenzia inoltre come non risulti che le numerazioni in esame siano state oggetto di comportamenti fraudolenti a danno dei clienti finali.

### **3.c Le valutazioni dell'Autorità**

L'Autorità conferma la proposta in consultazione, inclusa l'esplicitazione del divieto di remunerazione del chiamato, divieto invero già implicito nelle precedenti disposizioni, in quanto si tratta, per definizione, di numerazioni non geografiche ad "addebito" ripartito tra chiamante e chiamato, modalità che consente di mantenere basso il prezzo per il chiamante facendo gravare parte dei costi sul chiamato.

E' il caso di rammentare, in proposito, che la remunerazione del chiamato è invece la caratteristica propria dei servizi a sovrapprezzo, laddove, inoltre, a tutela della trasparenza la numerazione è attribuita secondo la tipologia del servizio.

Peraltro, va notato che in passato si sono verificati usi impropri della numerazione in questione per la fornitura di servizi di intrattenimento, ancorché di basso prezzo per il chiamante, basati proprio sulla remunerazione del chiamato.

Per quanto riguarda i valori del tetto di prezzo, l'Autorità conferma il proprio orientamento.

## **4. Soglie di prezzo applicabili alle numerazioni a codice 701 e 702 (modifiche alla Tabella 1)**

### **4.a La proposta nella delibera di consultazione pubblica**

Le soglie di prezzo massimo minutarie costituiscono un limite che non può essere superato in nessuna circostanza.

Pertanto, nel caso in cui l'operatore ritenga di articolare il prezzo differenziandolo in fasce orarie cd. *peak* ed *off-peak*, il suddetto limite deve essere rispettato in entrambe le fasce.

Si deve osservare che il nuovo Piano di numerazione introdotto con la delibera n.26/08/CIR si è orientato in materia di prezzi massimi a perseguire la tutela dell'utenza oltre che dal punto di vista dell'entità della spesa anche, e soprattutto, da quello della trasparenza e della certezza della tariffa.

In tale ottica, ad esempio, la modifica introdotta nel Piano a proposito della soglia di prezzo minutarie per le chiamate ai numeri 701 e 702, va letta come la sostituzione di una formulazione generica e discrezionale quale quella adottata nel previgente Piano di cui alla delibera 9/03/CIR "Prezzo delle chiamate locali", con una soglia certa e valida per tutti i fornitori di servizi.

Gli operatori fanno presente che l'articolazione della tariffa in fasce orarie risulta gradita all'utenza, che ne apprezza in sostanza la possibilità di contenere la propria spesa accedendo al servizio nella fasce fuori picco. L'attuale tetto di prezzo, tuttavia, è troppo limitante, dovendosi assumere come limite assoluto, valido anche per il prezzo di picco, e non consente, quindi, la proposizione di un prezzo di fuori picco sufficientemente basso per essere utile ai fini del contenimento della spesa.

Una possibile soluzione, non favorita invero dall'Autorità, della problematica consisterebbe nell'innalzamento del tetto di prezzo, tenendo comunque presente che lo scopo della fissazione di tetti di prezzo nell'ambito del Piano è quello della tutela della clientela e non quello della regolamentazione del mercato *retail*.

Una soluzione che consente una maggiore flessibilità nello stabilire le tariffe, salvaguardando nel contempo l'utenza nei confronti di innalzamenti del prezzo, vede la fissazione di un tetto minutorio di prezzo valutato in modo convenzionale come media calcolata rispetto alle durate temporali delle fasce orarie di picco e di fuori picco, nell'arco settimanale.

#### **4.b Le posizioni espresse dai partecipanti**

La maggior parte dei rispondenti si è dichiarata favorevole alla proposta.

Alcuni operatori fanno notare che la soglia di 0,015 euro costituisce il valore minimo accettabile e raccomandano pertanto di non considerare valori ancora più bassi.

Uno dei rispondenti chiede di precisare che il rispetto dei criteri di fissazione dei prezzi in caso di articolazione in funzione delle fasce orarie, sia in capo all'operatore titolare della numerazione a codice 701-702, mentre l'operatore di accesso non dovrà entrare nel merito del rispetto dei vincoli definiti per il servizio dal titolare del numero, e nello stesso tempo non dovrà essere ritenuto responsabile della configurazione della tariffa richiesta, qualora la stessa non dovesse rivelarsi correttamente determinata rispetto alla soglia massima

Un operatore osserva che le numerazioni a codice 701 e 702 rispetto alle altre numerazioni disciplinate dal Piano costituiscono una casistica a sé stante in quanto i servizi di tipo Internet *dial up* erogati su tali codici costituiscono l'unica modalità di accesso ad Internet nelle zone in cui sussiste il c.d. *digital divide*, ossia nelle zone in cui non è ancora disponibile l'accesso ad Internet a larga banda. E' pertanto opportuno, a totale vantaggio della clientela finale, che per i servizi erogati su tali numerazione gli operatori abbiano la facoltà di differenziare le proprie offerte anche articolandole su fasce orarie *peak - off peak* con il solo vincolo che la media rispetti il tetto massimo fissato. Fa notare, peraltro, come l'utente finale possa avere più operatori con i quali ha attivo un servizio di Internet *dial up* su numerazione a codice 701 e 702 e può decidere in momenti diversi della giornata di utilizzare la connessione di un *provider* piuttosto che di un altro. L'appiattimento generale delle tariffe tenderebbe ad eliminare o a ridurre fortemente questa possibilità di scelta.

Uno dei rispondenti non condivide la proposta perché, a suo dire, tale approccio rappresenterebbe l'unica eccezione rispetto a quanto previsto per gli altri codici presenti nel Piano di numerazione, per i quali l'orientamento dell'Autorità è stato finora quello di fornire massima certezza giuridica in merito al tetto di prezzo massimo applicato al chiamante.

#### **4.c Le valutazioni dell'Autorità**

L'Autorità conferma la proposta in consultazione, considerato che essa presenta vantaggi sia per gli utenti che per la dinamica del mercato in generale.

La formulazione proposta per le modalità di calcolo del prezzo medio orario e della verifica del rispetto del tetto massimo, non pare presentare incertezza alcuna in quanto non soggetto ad altro dato se non la formulazione stessa dell'offerta da parte dell'operatore.

### **5. Cessazione della numerazione per servizi mobili (modifiche all'art. 8, comma 7)**

#### **5.a La proposta nella delibera di consultazione pubblica**

La delibera n. 26/08/CIR, art. 8, comma 7, prevede che gli operatori possano disporre, per i servizi di comunicazioni mobili e personali di tipo pre-pagato, la cessazione della numerazione dopo che sia trascorso un periodo continuativo di almeno 24 mesi durante il quale non siano stati intrattenuti con il cliente rapporti commerciali.

In altri termini, il Piano di numerazione assicura al cliente la piena fruizione del servizio mobile fino alla scadenza della numerazione, tuttavia gli operatori hanno ritenuto che la delibera 26/08/CIR consentisse l'interruzione del servizio mobile al cliente, con una sorta di "congelamento" della numerazione, prima del periodo previsto di 24 mesi.

Tutti gli operatori mobili hanno pertanto implementato la disposizione disattivando comunque la SIM dopo un anno dall'ultima ricarica effettuata (vale a dire eliminando la SIM dai registri della rete, cosicché l'utente non risulta più raggiungibile a quel numero, né può effettuare chiamate), ma adottando procedure per una pronta riattivazione della SIM con lo stesso numero a richiesta dell'utente e senza oneri per quest'ultimo.

I diversi operatori adottano tuttavia procedure differenti che offrono vari livelli di tutela dell'utenza, mostrando in tal modo di aver dato letture della norma che ammettono una significativa variabilità. Peraltro, gli operatori hanno modulato la propria procedura anche in funzione di norme generali di natura contrattualistica di cui, evidentemente, hanno dato interpretazioni diverse.

Occorre, in definitiva, un intervento regolamentare che dia indicazioni più puntuali e rimuova le ambiguità che sono emerse nell'applicazione del comma in questione, nell'ottica di assicurare un livello minimo di tutela dell'utente, da rispettare obbligatoriamente da parte di tutti gli operatori.

## 5.b Le posizioni espresse dai partecipanti

La totalità dei contributi pervenuti sul tema, è favorevole all'idea sottostante la proposta, ancorché si rilevano varie sfumature sui diversi aspetti della questione.

Viene evidenziato comunque che l'imposizione di obblighi differenti da quelli generali sottoposti a consultazione, o in generale che non lasciassero agli operatori la possibilità di implementare soluzioni flessibili di restituzione della numerazione, ancorché rispettosi dei principi generali enunciati dall'Autorità, non sarebbe ritenuta giustificata.

Peraltro, è stato sottolineato che i comportamenti di ciascun operatore sono legati anche alla differente consistenza della propria base clienti. Tuttavia le posizioni degli operatori nuovi entranti non sono uniformi al riguardo. Infatti, mentre da parte di alcuni viene rilevato che in pratica il problema non si presenta e non ci sarebbero difficoltà a mantenere le SIM attive comunque per 24 mesi, anche in assenza di traffico, da parte di altri viene osservato che per un operatore virtuale rappresenta comunque un costo, da corrispondere agli operatori di rete, il mantenimento di SIM attive, non recuperato nel caso di clienti che non fanno traffico.

Inoltre, un operatore virtuale fa notare che, analizzando la questione dal punto di vista commerciale, emerge che è fisiologica una frequenza media di ricariche da parte dei propri clienti molto più dilatata rispetto agli operatori mobili "storici", in quanto, spesso, le SIM degli operatori virtuali, sono usate dal cliente come "riserva" rispetto a quelle utilizzate stabilmente (questo anche in considerazione dell'avvento successivo dei virtuali sul mercato).

Uno dei rispondenti suggerisce di precisare che la riattivazione del numero allo stesso utente debba comprendere anche la riattivazione degli eventuali servizi aggiuntivi, inclusi nel profilo dell'utente prima della sospensione.

In merito all'intervallo di tempo che dovrebbe intercorrere tra la richiesta dell'utente e la riattivazione della numerazione, due operatori propongono che sia fissato in almeno 72 ore ed un altro operatore propone che sia fissato in 5 giorni.

Alcuni operatori hanno descritto le procedure di riattivazione attualmente utilizzate. Un operatore prevede la riattivazione della SIM entro 72h per la richiesta di riattivazione pervenuta entro 90 giorni dalla disattivazione. Trascorso tale periodo, per riattivare la numerazione occorre come preconditione avere intestata un'altra SIM attiva o premunirsi di una nuova SIM presso il medesimo operatore; successivamente contattare il *call center* dell'operatore per inoltrare la richiesta di riattivazione che verrà effettuata, entro 5 giorni dalla chiamata.

Un altro operatore prevede che in assenza di ricarica, trascorsi 12 mesi dall'attivazione, la SIM venga disattivata mentre la numerazione rimane attiva per ulteriori 12 mesi. Per riattivare la numerazione occorre avere intestata una SIM o acquistarne un'altra presso il medesimo operatore, sulla quale, a seguito dell'invio di una raccomandata all'operatore, verrà riattivata la numerazione. La società fornisce il 95° percentile di riattivazioni dopo la ricezione della raccomandata che corrisponde a 6 giorni lavorativi.

Fa presente che fino ad oggi solo lo 0,024% dei clienti ha chiesto la riattivazione del numero.

Un terzo operatore ha già adottato iniziative strutturali che gli consentono la riattivazione in tempo reale, al momento stesso della richiesta del cliente.

Infine, un altro operatore, osservando che correttamente il Piano di numerazione non interviene nell'ambito, distinto e giuridicamente separato, del piano contrattuale che lega l'operatore mobile con il proprio cliente pre-pagato per quanto riguarda la durata del debito di erogazione di servizi di comunicazione elettronica che il cliente ha pre-acquisito mediante la sua ricarica, ritiene la formulazione pregressa sufficiente e giustificata, mentre una modifica che entri nel merito del rapporto commerciale tra cliente e fornitore del servizio esula dalla competenza del Piano e colpirebbe la sfera di autonomia imprenditoriale degli operatori in modo sproporzionato e ingiustificato, senza peraltro che sia stata effettuata alcuna analisi dell'impatto della regolamentazione. Rispetto al tempo di "durata" della SIM esistono altre metodologie di misurazione, come quelle applicate dallo stesso operatore, che consentono una differenziazione competitiva della propria offerta rispetto a quella dei propri concorrenti, le quali prevedono che un servizio prepagato sia fornito per un certo numero di mesi a partire dall'ultimo evento a pagamento acquistato dal cliente. Inoltre, il cliente è sempre garantito rispetto al recupero del proprio credito, come previsto dal legislatore. Una procedura che preveda un tempo maggiore di permanenza della SIM nei sistemi degli operatori, non tiene conto di casi quali quelli dell'acquisto di SIM in seguito a promozioni ovvero da parte di cittadini stranieri per brevi permanenze, i quali sarebbero penalizzati se l'operatore dovesse recuperare i costi di una regolamentazione più rigida su tali tipologie di clienti, senza che peraltro sia aumentata la tutela nei confronti dei clienti. Chiede l'eliminazione dal Piano di numerazione di ogni riferimento alla durata del rapporto contrattuale pre-pagato, rimandando eventualmente la trattazione regolamentare di tale tema a diverso ed apposito procedimento.

In ogni caso, da parte di alcuni dei rispondenti viene proposto di indicare un tempo per l'implementazione della modifica e per la comunicazione all'utenza della nuova regolamentazione, tempo stimato in modo vario, dai tre mesi a dodici mesi, dalla pubblicazione della delibera.

### **5.c Le valutazioni dell'Autorità**

L'Autorità ritiene di confermare la proposta in consultazione, ad eccezione della formulazione riguardante il tempo occorrente per la riattivazione della SIM, laddove, pur mantenendo l'indicazione relativa alle 48 ore, adotta una formulazione del testo normativo che considera la possibilità, da mettere comunque in conto in una limitata percentuale di casi eccezionali, che tale tempo limite possa essere superato.

Quanto al suggerimento di precisare che la riattivazione del numero allo stesso utente debba comprendere anche la riattivazione degli eventuali servizi aggiuntivi, inclusi nel profilo dell'utente precedentemente alla sospensione, l'Autorità non ritiene necessaria una specifica previsione regolamentare in merito, dal momento che la disattivazione

della SIM non fa venir meno il rapporto contrattuale ed il profilo di servizio in esso previsto, ad esclusione delle opzioni valevoli per una durata predefinita e che si riferiscono ad un ben preciso periodo temporale dell'anno che sia già trascorso.

## **6. Utilizzo numerazioni per trasmissioni dati per terminali POS (modifiche all'art. 20)**

### **6.a La proposta nella delibera di consultazione pubblica**

L'ipotesi di utilizzare per il servizio di raccolta transazioni commerciali effettuate tramite terminali c.d. POS (Point Of Sale) la numerazione per servizi a sovrapprezzo nasce dall'esigenza gestire tali numerazioni in maniera flessibile per ciò che riguarda i rapporti di transazione con il chiamato, cosa possibile appunto solo sulle numerazioni a sovrapprezzo, e non consentita nelle altre, quali quelle per numero unico e personale, pure utilizzate per fornire il servizio di raccolta transazioni POS, o ad addebito ripartito, che escludono ogni remunerazione del chiamato. E' altresì da tenere in considerazione la circostanza che si vorrebbero utilizzare numerazioni che non siano soggette all'eventualità di blocco selettivo di chiamata per *default*.

L'applicazione non sembra rientrare in modo netto nel novero dei servizi a sovrapprezzo, così come esemplificati dal d.m 145/06 e dal Piano di numerazione, ma, d'altro canto, non se ne rintraccia menzione esplicita in nessun punto del quadro normativo, né, conseguentemente, si rinvencono espliciti divieti.

Nell'ambito della numerazione per servizi a sovrapprezzo, considerato che il servizio fornito consiste tipicamente nell'analisi dei dati ricevuti e nel conseguente invio di un'eventuale autorizzazione, una numerazione che sembrerebbe rispondere all'esigenza, ritenendo che il servizio si sostanzia nella trasmissione di un'autorizzazione è quella con codice 899, in quanto questa permette di fornire "servizi trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso la rete di comunicazione elettronica".

Nel caso di fornitura del servizio di collegamento di terminali POS tramite numerazione per servizi a sovrapprezzo occorre altresì tenere conto della necessità di rispettare quanto disposto dal d.m. 145/06 in tema di trasparenza tariffaria.

Si ravvisa in definitiva l'opportunità di definire una numerazione ad hoc dedicata esclusivamente all'applicazione in questione, che consenta l'implementazione di un modello contrattuale di remunerazione del chiamato, stabilendo, nel contempo, le regole di impiego in relazione alla specificità dell'applicazione stessa.

Allo scopo, possono essere individuate diverse soluzioni quali l'identificazione di un codice ad-hoc (ad esempio 89XX) od un arco specifico di una numerazione a sovrapprezzo già esistente. In ogni caso, a prescindere dalla numerazione che potrà essere identificata, si propone una soglia di prezzo di misura ridotta (6,67 eurocent alla risposta e 1,5 eurocent come tariffa minutaria).

## 6.b Le posizioni espresse dai partecipanti

A parere di uno dei rispondenti, l'Autorità non dovrebbe intervenire con forme di micro regolamentazione, specialmente con riferimento a servizi come quelli POS che, per loro natura, non si prestano ad abusi. La natura stessa del servizio impedisce di fatto casi di illegittimo uso delle numerazioni, in quanto:

1. la transazione non può avere un costo elevato, poiché rappresenta un servizio accessorio a carico dell'esercente. In caso contrario, l'esercente non avrebbe più convenienza ad offrire il suddetto servizio;
2. la chiamata al Centro servizi ha durata tipicamente di pochi secondi e quindi non si possono verificare (a meno di disservizi tecnici) casi di chiamate con durata prolungata;
3. il gestore del circuito POS (tipicamente la banca) non ha interesse a lucrare sullo specifico servizio. Anzi lo stesso potrebbe essere utilizzato come servizio *entry level* (tipicamente di basso costo) per poi vendere all'esercente altri servizi finanziari.
4. la numerazione in uso non è una numerazione in "chiaro", ma è inserita nel dispositivo ed il più delle volte sconosciuta allo stesso esercente.

In ogni caso, il rispondente ritiene che qualora l'Autorità confermasse invece la definizione di un blocco di numerazione specifico per l'erogazione dei servizi POS, tale norma dovrebbe applicarsi esclusivamente ai nuovi contratti che verranno stipulati successivamente all'emanazione.

Anche un altro dei partecipanti, nell'esprimersi favorevolmente alla proposta, precisa però che tale previsione debba rappresentare un'opportunità per gli operatori e non un obbligo a migrare sulla nuova tipologia di numerazione i servizi di transazione POS già in essere, lasciando in tal modo libertà imprenditoriale agli operatori di valutare tempi e costi di una possibile sostituzione delle numerazioni fino ad ora utilizzate.

Un rispondente, esprimendo il proprio favore al riguardo della proposta, ritiene però elevato il rischio che i terminali POS siano attestati su numerazioni il cui costo non è pienamente trasparente per l'esercente, con la possibilità che il costo della numerazione di utilizzo del POS comporti, per l'esercente stesso, ulteriori commissioni "nascoste". Rileva tuttavia che il limite di prezzo proposto è troppo esiguo.

Su tale ultimo aspetto anche un altro dei partecipanti, favorevole all'individuazione di una specifica numerazione per l'applicazione in questione, fa notare che la soglia proposta in consultazione potrebbe essere troppo limitante in relazione alla ripartizione della remunerazione tra i soggetti coinvolti nella fornitura del servizio, ragione per cui ne richiede un innalzamento per la componente variabile minutaria ad un livello almeno pari a 3 €/cent/minuto.

Sempre sullo stesso punto, un altro dei rispondenti favorevoli alla proposta ritiene che tali soglie siano condivisibili sebbene al limite della sostenibilità, nel senso che tariffe inferiori a quelle proposte non garantirebbero il corretto svolgimento della tipologia di servizi POS. Ritiene, inoltre, che possa essere specificato che nell'ambito delle tariffe indicate, l'operatore possa differenziare, nel caso a consumo, la tariffa minutaria in fascia *peak* e *off peak*.

In merito al tetto di prezzo, un altro rispondente segnala la circostanza che le transazioni POS sono caratterizzate generalmente da una breve durata della chiamata (in media 15 secondi).

Ne consegue che un tetto tariffario troppo stringente ridurrebbe sensibilmente l'elemento di retribuzione dell'operatore titolare della numerazione che gestisce il servizio, per tali ragioni ritiene che la soglia di prezzo più consona al tipo di servizio erogato sia pari a €0.0667 set up e €0.02 minutario.

Sempre su tale aspetto, infine, in un contributo si suggerisce che, in analogia al tetto di prezzo proposto per i codici 847 ed 848, il tetto di prezzo dovrebbe essere di 0,10 € per lo scatto alla risposta e 0,015 € per il prezzo minutario.

Per quanto riguarda i codici da utilizzare, sebbene concordi con la proposta di numerazioni in decade 8 per i servizi POS, un rispondente evidenzia che l'utilizzo di questa nuova numerazione dedicata ne richiederebbe la configurazione *ex novo* in rete (instradamenti, interconnessione, etc) con la conseguenza di tempi non brevissimi di attivazione e di costi non trascurabili.

Sottopone, pertanto, all'attenzione dell'Autorità la proposta di valutare la possibile utilizzazione delle numerazioni con codice 166 (o 144) per le applicazioni POS con le medesime caratteristiche di prezzo massimo proposte nella presente consultazione, numerazioni da annoverare sempre nell'ambito dei servizi a sovrapprezzo, dedicate esclusivamente a tale uso. Tali numerazioni, oramai non più utilizzate, sono infatti già predisposte nei sistemi, sebbene non più attive, ed il loro utilizzo potrebbe accelerare i tempi e limitare i costi di transizione dei servizi POS su tali numerazioni.

Diversi altri rispondenti si esprimono favorevolmente alla proposta, sia con riferimento ai codici ipotizzati sia con riferimento ai tetti di prezzo.

Uno dei partecipanti alla consultazione non concorda con la proposta di utilizzare per il servizio di raccolta transazioni commerciali effettuate tramite terminali POS numerazioni per servizi a sovrapprezzo. A tal riguardo osserva che l'applicazione in parola, che consiste in una pura trasmissione di dati priva di informazioni o prestazioni, non rientra nel perimetro dei servizi a sovrapprezzo definiti dal d.m. 145/06 e dal Piano di numerazione. Né, d'altra parte, ritiene condivisibile la considerazione che, stante la mancata menzione esplicita dei servizi POS nel quadro normativo, non sussista un divieto all'utilizzo delle numerazioni a sovrapprezzo a tale scopo, ma, al contrario, ritiene che l'art. 3 del suddetto decreto rechi l'elenco puntuale delle tipologie dei servizi a sovrapprezzo che possono essere fornite attraverso reti di comunicazione elettronica e che il servizio POS, non essendo citato, non rientri tra esse.

## **6.c Le valutazioni dell'Autorità**

L'Autorità ritiene di confermare sostanzialmente la proposta, identificando in particolare per gli utilizzi in questione il codice 89111, con lunghezza del numero a 10 cifre, da assegnare a blocchi di 10 numeri.

Per quanto riguarda i tetti di prezzo, valutate le osservazioni presentate e considerando la sostanziale assenza di rischi per l'utenza, ritiene ragionevole consentire tetti di prezzo più elevati di quelli proposti, ma al tempo stesso, considerando la natura del servizio, attuato attraverso collegamenti della durata di pochi secondi, ritiene di stabilire esclusivamente una modalità di tariffazione forfetaria, garantendo in tal modo il cliente da qualsiasi possibilità di modalità di utilizzo improprie. Tale tetto forfetario, può essere ragionevolmente fissato in 0,12 euro.

Quanto alla possibilità di differenziare il prezzo in fasce orarie di picco e fuori picco, l'Autorità ritiene che il tipo di applicazione di cui si tratta non pone la scelta del momento in cui attivare la comunicazione nella discrezionalità dell'utilizzatore del terminale, ma, in genere, tale momento è estemporaneamente imposto da un evento esterno (il cliente del punto vendita che decide l'acquisto). Pertanto, una modulazione del prezzo in fasce orarie (che comunque è nella facoltà dell'operatore, nel rispetto del tetto in tutte le fasce orarie) non costituirebbe una possibilità di controllo della spesa offerta all'utilizzatore del POS, finalità perseguita negli altri servizi di comunicazione in cui la differenziazione è in genere applicata.

L'Autorità precisa, inoltre, che la proposta in consultazione non intendeva individuare una numerazione esclusiva per l'esecuzione dei servizi c.d. POS, bensì mirava a fornire, sulla base delle esigenze prospettate da alcuni operatori, un'ulteriore opportunità agli stessi consentendo di sviluppare sui predetti codici aggiuntivi (e solo su di essi) la remunerazione del chiamato, caratteristica questa che contraddistingue esclusivamente la categoria dei servizi a sovrapprezzo. Inoltre, l'Autorità intende estendere ad altri analoghi servizi tale opportunità, in particolare a servizi realizzati tramite collegamenti dati per i quali il numero è composto esclusivamente dal dispositivo terminale e non dall'utente.

Peraltro, l'Autorità osserva che, da una interpretazione letterale delle definizioni del d.m. 145/06 e dalle analoghe del Piano di numerazione, emerge in modo inequivocabile che le elencazioni ivi riportate devono considerarsi come "esemplificative" e non certo "esaustive". D'altro canto, lo stesso buon senso suggerisce che la norma non potrebbe essere ristretta ai soli servizi riportati, con il risultato di ostacolare lo sviluppo e la futura offerta di nuovi servizi.

## **7. Riduzione delle soglie di prezzo applicabili alle numerazioni a codice 895 (modifiche alla Tabella 1 dell'allegato 1)**

### **7.a La proposta nella delibera di consultazione pubblica**

Si ritiene opportuno considerare la possibilità di un intervento volto alla eventuale riduzione del tetto di prezzo per le numerazioni a codice 895.

Tali numerazioni sono destinate a servizi a sovrapprezzo per "assistenza tecnica e professionale", tuttavia si è dovuto constatare il ricorrere di utilizzi distorti, in particolar per servizi di intrattenimento, cartomanzia e *chat* erotiche. Nonostante l'attività di

costante vigilanza condotta dall’Autorità e dal Ministero dello sviluppo economico-Comunicazioni, il fenomeno, di fatto, oltre a rappresentare un problema concreto nei riguardi della tutela dell’utente, mina significativamente l’opera di razionalizzazione dell’uso delle risorse portata avanti con il nuovo Piano di numerazione, razionalizzazione che trova appunto il suo fondamento nell’associazione rigorosa tra numeri e servizi offerti.

Al fine di contrastare efficacemente il fenomeno descritto, oltre a proseguire doverosamente l’azione di vigilanza, si ritiene utile un intervento volto a ridurre il margine economico disponibile per trarre profitto da tali abusi, abbassando le soglie di prezzo applicabili, e rendendole inferiori ai tetti applicabili alle numerazioni a codice 899, dedicate ai servizi di intrattenimento, in modo tale da far venir meno la convenienza per gli operatori ed i fornitori di contenuti di impiegare impropriamente numerazioni a codice 895.

Ciò senza escludere un intervento volto alla sospensione di tale arco di numerazione, qualora si verificasse che i servizi offerti su tale numerazione sono, nella loro totalità, quelli che dovrebbero essere offerti su codice 899.

## **7.b Le posizioni espresse dai partecipanti**

Uno dei rispondenti rileva come, nonostante l’Autorità abbia definito una ferrea associazione tra servizio erogato/ blocco di numerazione/ tariffa al dettaglio, non sono mancati comportamenti da parte di alcuni soggetti in aperto contrasto con la vigente normativa.

Ad avviso dello stesso, tuttavia, l’unica strada efficacemente percorribile per il rispetto della normativa vigente è, da un lato, la definizione di regole chiare e semplici che forniscano certezza giuridica e, dall’altro lato, il rafforzamento ulteriore della attività di vigilanza attraverso singoli e mirati provvedimenti sanzionatori.

Ricorrere all’abbassamento del prezzo massimo applicabile da rete fissa per le chiamate indirizzate verso numerazione a codice 895 per disincentivare l’uso illegittimo della numerazione, rischia di produrre effetti negativi sugli operatori che invece fanno un uso legittimo delle numerazioni loro assegnate.

Rileva, infatti, un altro operatore che con la proposta in consultazione si andrebbero esclusivamente a punire coloro che hanno fatto uso legittimo delle risorse. Mentre i soggetti che “abusano” delle numerazioni, abbinando servizi impropri a prefissi non ad essi corrispondenti lo fanno, generalmente, per superare il blocco delle numerazioni a sovrapprezzo su rete fissa. Realizzato un certo guadagno il soggetto si sottrae, cambiando nome, numerazione e, comunque, rendendosi irreperibile. Ciò mette in evidenza l’inadeguatezza del blocco delle chiamate per reprimere taluni abusi e, dall’altra parte, la necessità di individuare e sanzionare tali abusi mediante controlli specifici e non con interventi di sistema. In definitiva, sostiene il rispondente, la proposta in consultazione, qualora approvata, non avrebbe altro effetto, se non quello di costringere all’uscita dal settore di mercato quei soggetti che onestamente offrono

servizi di assistenza tecnica e professionale sui codici 895, nel rispetto delle previsioni di legge, con evidenti riflessi anche per gli utenti che quotidianamente fruiscono dei servizi in questione. Chi invece abusa delle numerazioni in detto codice, reagirebbe alla nuova regolamentazione aumentando il numero di chiamate necessarie a realizzare profitti o distribuendo il servizio su più numerazioni diverse.

Sulla stessa linea si esprimono altri rispondenti, i quali sottolineano che con un'azione come quella ipotizzata si andrebbero a colpire indiscriminatamente anche gli operatori virtuosi; come constatato in passato, i soggetti che intendono perpetrare comportamenti illeciti migrano da una numerazione all'altra con una notevole flessibilità ed in modo molto fantasioso, pertanto l'applicazione della logica proposta dall'Autorità, se reiterata nel tempo e su altre tipologie di numerazione potrebbe portare ad una limitazione generalizzata delle soglie, ponendo in questo modo delle ingiustificate limitazioni per lo sviluppo del *business* degli operatori che operano correttamente sul mercato.

Ritengono, in modo pressoché concorde tutti i rispondenti, che in caso di utilizzi distorti sia preferibile agire per mezzo di una severa politica sanzionatoria a seguito di un'attenta attività di vigilanza sia da parte dell'Autorità che del Ministero dello sviluppo economico.

Uno dei rispondenti fa notare come l'eventuale riduzione delle soglie di prezzo massimo utilizzabili per tale categoria di numerazioni e quindi per la categoria dei servizi di assistenza tecnica e professionale costringerebbe a rivedere i contratti in essere, con la possibilità che alcuni possano essere cessati, e ad effettuare una riconfigurazione del prezzo su archi già configurati. Tale operazione richiederebbe in ogni caso non meno di sei mesi.

Un operatore fa notare che in passato si sono riscontrati più volte nel mercato eventi di un utilizzo improprio delle numerazioni non geografiche da parte di alcuni operatori che hanno erogato servizi a sovrapprezzo sulla quasi totalità di numerazioni non geografiche con addebito al chiamato, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso. L'argomento è stato più volte affrontato ed è stato oggetto di numerosi interventi da parte sia del Ministero dello sviluppo economico sia della stessa Autorità che, proprio nel nuovo Piano di numerazione ha previsto regole stringenti per l'uso delle numerazioni non geografiche.

Gli operatori si sono dunque attivati per la migrazione di alcuni servizi preesistenti e per il lancio di nuovi all'interno del nuovo quadro regolamentare che ha definito chiaramente sia le tipologie di servizi da erogare sia le soglie tariffarie al cliente. Considerata la complessità ed il rilievo del processo attuato, laddove si riscontrino degli abusi, il rispondente ritiene che gli stessi debbano essere contrastati con gli strumenti sanzionatori e di vigilanza previsti, anziché apportare modifiche tariffarie a numerazioni da poco avviate e commercializzate, con il rischio di creare un danno anche agli operatori che hanno agito correttamente negli ambiti previsti.

Uno solo dei rispondenti, infine, dichiara di concordare con la riduzione del tetto di prezzo proposta.

### **7.c Le valutazioni dell'Autorità**

L'Autorità, giudicando fondate le obiezioni mosse alla proposta, ritiene di non procedere nella circostanza alla riduzione del tetto di prezzo per le numerazioni in questione, mettendo in atto tutte le iniziative necessarie per esercitare una efficace azione di vigilanza.

Peraltro, deve osservarsi che i comportamenti non conformi alle norme osservati, consistono nella proposizione al pubblico di contenuti non consentiti su tale codice, contenuti spesso caratterizzati da costi trascurabili per il fornitore. Pertanto, anche tetti di prezzo inferiori lascerebbero comunque margini sufficienti a rendere economicamente conveniente l'uso distorto della numerazione, mentre comprimerebbero intollerabilmente i margini per una seria offerta di servizi di assistenza tecnica e professionale.

Laddove si dovesse constatare che nonostante le azioni di vigilanza basate sulla vigente regolamentazione, l'uso improprio della numerazione continui, l'Autorità, tenendo conto delle indicazioni fornite nei contributi pervenuti, si riserva comunque l'adozione degli opportuni provvedimenti, anche in via d'urgenza, finalizzati a rendere maggiormente efficace l'azione, ad esempio disciplinando la possibilità di sospensione o revoca di tutta la numerazione con lo stesso codice assegnata all'operatore responsabile della violazione, fermo restando le opportune iniziative a tutela della clientela attestata su tali numerazioni.

## **8. Aggiornamento delle norme transitorie (modifiche all'art. 30)**

### **8.a La proposta nella delibera di consultazione pubblica**

Con l'occasione, al fine di agevolare una lettura delle disposizioni coerente con gli sviluppi intervenuti, si aggiornano le disposizioni finali e transitorie eliminando quelle non più attuali o comunque già portate a compimento.

### **8.b Le posizioni espresse dai partecipanti**

I rispondenti che hanno toccato tale aspetto si sono dichiarati favorevoli

### **8.c Le valutazioni dell'Autorità**

L'Autorità ritiene pertanto di procedere ad una revisione dell'art.30 finalizzata al suo aggiornamento attraverso l'espunzione delle disposizione che, a motivo del superamento del relativo riferimento temporale, non hanno più ragione di essere.

## **9. Ulteriori temi non indicati nel documento di consultazione**

I partecipanti alla consultazione hanno inteso richiamare l'attenzione dell'Autorità sulle ulteriori tematiche sintetizzate nel seguito.

### **9.1.a Le posizioni espresse dai partecipanti**

In uno dei contributi viene osservato che gli obiettivi primari del Piano di numerazione sono volti a facilitare l'attività degli operatori di telecomunicazione al fine di rispondere "...all'evolversi delle esigenze del mercato ed alla promozione dello sviluppo e della diffusione di servizi innovativi, nonché alla piena interoperabilità dei servizi, alla disponibilità delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione, alle esigenze di tutela del consumatore (Cfr. Delibera 26/08/CIR, primo Considerato.), ..." garantendo un adeguato livello di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori di servizi, attraverso ad esempio la definizione di regole per la trasparenza tariffaria e attraverso la fissazione di livelli di prezzo massimo.

Alla luce di quanto precede, a parere del rispondente l'attuale impianto normativo che prevede un'associazione troppo rigida tra servizio erogato, numerazioni, relativo prezzo massimo al dettaglio e rapporto economico tra operatore e cliente chiamato, andrebbe modificato. Questa rigidità è eccessivamente vincolante per gli operatori che sono di conseguenza limitati nella loro politica commerciale e non elimina in alcun modo l'uso illegittimo delle risorse di numerazione. Inoltre, l'attuale struttura del Piano crea incertezza nella numerazione utilizzabile per l'erogazione di nuovi servizi non previsti e rende difficile l'attività di controllo e verifica da parte delle autorità competenti.

Il Piano, dunque, dovrebbe, da un lato, definire esclusivamente le categorie di servizi associabili alle singole decadi senza fornire ulteriori specifiche sui singoli blocchi di numerazione; dall'altro lato, garantire la massima tutela degli utenti finali attraverso un'adeguata trasparenza tariffaria.

### **9.1.b Le valutazioni dell'Autorità**

L'Autorità, pur concordando che il principio di flessibilità sia in genere di beneficio anche nel campo normativo, ritiene che l'attuale impianto del Piano non debba essere modificato nelle sue linee ispiratrici. Laddove, infatti, la norma pone dei vincoli che, a stretto rigore, potrebbero non essere ricompresi nella disciplina della numerazione, tali vincoli sono stati di fatto resi necessari proprio per dare certezza ad utenti ed operatori sul corretto uso della numerazione o, in taluni casi, proprio per contrastare usi impropri che si erano verificati. Quanto alla possibilità che una eccessiva "ingessatura" delle norme incida negativamente sulla possibilità di rispondere in modo adeguato allo sviluppo dei servizi, l'Autorità, a partire dalla delibera n.26/08/CIR ritiene di aver dato ampia prova di saper seguire con tempestività le esigenze del mercato come dimostrano le diverse delibere di modifica ed integrazione del Piano che si sono susseguite, incluso il presente provvedimento. In ogni caso, laddove è stato possibile, l'apertura di nuove numerazioni ha perseguito lo scopo di offrire ulteriori opportunità, salvaguardando gli investimenti pregressi.

### **9.2.a Le posizioni espresse dai partecipanti**

Sui profili di tutela dell'utenza, un altro rispondente fa notare che le norme in tema di blocco delle chiamate a talune numerazioni dovrebbero essere sempre mantenute perfettamente coerenti con l'evolvere del Piano di numerazione e con gli orientamenti di carattere generale che in tale ambito via via emergono.

### **9.2.b Le valutazioni dell'Autorità**

L'Autorità, salvo i temporanei disallineamenti che possono essersi verificati a motivo dei tempi tecnici necessari all'adozione dei diversi provvedimenti, ritiene il Piano di numerazione per completezza si debba limitare a richiamare le norme relative al blocco delle chiamate.

### **9.3.a Le posizioni espresse dai partecipanti**

Un altro contributo osserva come non vi siano previsioni specifiche in ordine alla portabilità dei servizi legati alle numerazioni in decade 4 per servizi a sovrapprezzo. Pertanto al momento sembrerebbe non disciplinata la possibilità per un utente di cambiare operatore e continuare a usufruire dei servizi attivi su tali numerazioni. Ciò rappresenta un evidente impedimento allo sviluppo dei nuovi scenari che la normativa pone in tema di numerazione servizi svolti attraverso SMS/MMS e trasmissione dati

### **9.3.b Le valutazioni dell'Autorità**

La portabilità costituisce una caratteristica non rinunciabile di tutte le numerazioni pubbliche, ivi incluse quelle in decade 4, in quanto corrisponde ad un diritto dell'utente tutelato dal Codice delle comunicazioni. L'unica eccezione è costituita dalle numerazioni per servizi interni di rete per le quali, per definizione, il concetto di portabilità è privo di significato, in quanto il servizio è correlato con la specifica rete ed i relativi sistemi di segnalazione e tariffazione forniti dall'operatore di rete stesso ai propri clienti e non può essere svolto a favore di terzi. Pertanto non si ravvisa la necessità di introdurre nel Piano di numerazione previsioni specifiche.

### **9.4.a Le posizioni espresse dai partecipanti**

Un operatore, con riferimento alla definizione di servizi interni di rete riportata nel Piano di numerazione (art. 9, comma 1), chiede che si espliciti chiaramente se dette numerazioni siano utilizzabili per comunicazioni diverse da quelle relative ai servizi interni di rete propriamente detti quali, ad esempio, campagne di *advertising* indirizzate a quegli utenti che hanno espressamente manifestato il loro consenso a ricevere tale tipo di informazioni. Qualora così non fosse, l'operatore chiede che l'utilizzo di dette numerazioni sia esteso in modo da includervi la fornitura di servizi gratuiti indirizzati al cliente finale.

Segnala, inoltre, l'operatore che il Piano di numerazione indirettamente disincentiva l'offerta di servizi che per tipologia di contenuti sono assimilabili ai c.d. servizi a sovrapprezzo ma il cui prezzo è pari a quello di un normale SMS; infatti, il Piano pare imporre all'operatore, per l'erogazione di tale tipologia di servizi, l'utilizzo di una numerazione in decade 4 per la quale egli è tenuto a pagare cospicui diritti amministrativi che non possono essere compensati se non da elevatissimi volumi di traffico. In proposito chiede che l'Autorità fornisca indicazione in merito alla tipologia di numerazione da utilizzare per l'erogazione da parte dell'operatore ai propri clienti di SMS contenenti informazioni o prestazioni a pagamento al prezzo di un normale SMS.

Anche un altro dei rispondenti, in tema di servizi interni di rete fa presente che la definizione dell'art. 9, comma 1, della delibera 26/08/CIR è presente, secondo la stessa formulazione, fin dalla originale introduzione della decade 4 per servizi interni di rete. Sulla base di tale formulazione si sono sviluppati e consolidati una pluralità di utilizzi da parte della generalità degli operatori, anche in relazione a servizi voce e SMS/MMS non a sovrapprezzo. Ritiene pertanto che, ferma restando l'esclusione dei servizi a sovrapprezzo, la definizione dei servizi interni di rete potrebbe essere ampliata per includere tali utilizzi. Per quanto riguarda i profili di discriminazione tra operatori, il rispondente osserva che, non rilevandosi nell'art. 9 del Piano alcuna proibizione di accordi commerciali tra l'operatore di rete e piattaforme gestite da soggetti terzi, la possibilità per qualsiasi operatore di commercializzare la stessa tipologia di servizi sarebbe assicurata sulla base appunto di accordi commerciali.

#### **9.4.b Le valutazioni dell'Autorità**

L'interpretazione delle norme del Piano e, segnatamente, della definizione di servizi interni di rete deve tener conto della necessità di ricondurre l'uso della numerazione in decade 4 ai servizi cui era stata inizialmente destinata rispetto ad alcune interpretazioni estensive che nel tempo ne avevano, di fatto, snaturato la funzione. Tale motivazione, peraltro, è stata ripetutamente rammentata ed evidenziata anche negli atti formali con i quali l'Autorità si è accinta a novellare il precedente Piano di numerazione.

A ben vedere, nulla di sostanziale è stato innovato rispetto alla definizione preesistente di "servizio interno di rete" contenuta nella delibera 9/03/CIR, e l'Autorità si è limitata, in considerazione della esigenza di non destabilizzare il mercato con interventi più radicali, a prevedere la migrazione a diversa numerazione di quei servizi che risultavano utilizzare impropriamente numerazione destinata a servizi interni di rete. D'altra parte, la situazione descritta ingenerava disparità tra soggetti che offrivano servizi analoghi, disparità conseguenti alla circostanza che venissero offerti anche su numerazioni per servizi interni di rete tipologie di servizi per la cui offerta il piano di numerazione prevedeva l'uso di numerazione pubblica. Per l'offerta di servizi analoghi, quindi, alcuni soggetti avrebbero potuto risultare avvantaggiati dall'avere nella propria disponibilità numerazione non regolata in termini di assegnazione e lunghezza del numero (appunto la numerazione in decade 4), mentre altri avrebbero potuto essere svantaggiati dal fatto di dover usare numerazione pubblica soggetta alle regole del Piano di numerazione nazionale.

Come noto, a causa della disparata varietà di servizi offerta dagli operatori sulle numerazioni destinate ai servizi interni di rete, nonostante la cautela messa in atto dall'Autorità nel disciplinare l'utilizzo della numerazione in decade 4, non è stato possibile prevedere regole generali in grado di evitare del tutto effetti indiretti di sofferenza a causa della migrazione su taluni servizi, ampiamente attenuati, peraltro, dalla considerevole quantità di tempo accordata agli operatori per provvedere alla migrazione stessa.

Per quanto riguarda la specifica applicazione menzionata nel contributo, risulta evidente che servizi aventi ad oggetto campagne di *advertising* indirizzate agli utenti di un operatore non rientrano nella definizione di numerazione per servizi interni di rete. Infatti tali campagne sono svolte per conto di soggetti terzi ai quali, in ogni caso, è necessario garantire la portabilità del numero, ed inoltre tutti gli operatori devono poter svolgere la medesima attività su un piano di sostanziale parità. Pertanto è indispensabile che venga utilizzata numerazione pubblica.

Tutto ciò premesso, l'Autorità conferma la vigente definizione dei servizi interni di rete e le connesse disposizioni che regolano l'utilizzo della numerazione, precisando, con l'occasione, al fine di evitare ogni erronea interpretazione delle norme, che l'eventuale offerta gratuita di un servizio non costituisce di per sé caratteristica tale da consentire di annoverarlo tra i servizi interni di rete, così come descritti dall'art. 9, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 26/08/CIR. Tanto meno la circostanza che il servizio sia fornito esclusivamente alla propria clientela consente, da sola, di ricomprenderlo nella categoria anzidetta.

Per contro, l'aver stabilito per le numerazioni in decade 4 pubbliche tetti di prezzo a tutela dell'utenza, non impedisce che mediante le medesime numerazioni vengano forniti servizi, nel rispetto delle tipologie associate a ciascuna sottodecade, al costo di un normale SMS/MMS o anche nullo.

Per quanto concerne la richiesta che l'Autorità fornisca indicazione in merito alla tipologia di numerazione da utilizzare per l'erogazione da parte dell'operatore ai propri clienti di SMS contenenti informazioni o prestazioni a pagamento al prezzo di un normale SMS, a titolo di esempio e in termini generali, si ritiene che si possano utilizzare, oltre alle numerazioni per servizi a sovrapprezzo, le numerazioni geografiche e le numerazioni per servizi mobili e personali, qualora il servizio rispetti tutte le norme definite per le specifiche numerazioni, inclusa la portabilità del numero (Vedi inoltre successivo punto 9.5).

#### **9.5.a Le posizioni espresse dai partecipanti**

Parallelamente, in un altro contributo si prospetta l'eventualità di individuare archi limitati di numerazione da dedicare specificatamente per servizi SMS/MMS e trasmissione dati di particolare natura, gratuiti per l'utente o a costi non maggiorati rispetto ai normali messaggi, ed assoggettati a speciale regime nei riguardi dei contributi amministrativi. Tali numerazioni, ad esempio, potrebbero essere utilizzati per servizi finalizzati a rispondere ad interessi diffusi dei cittadini e per le Pubbliche

Amministrazioni per svolgere le attività di informazione e comunicazione di propria competenza nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

#### **9.5.b Le valutazioni dell'Autorità**

Appare di interesse e meritevole di ulteriore approfondimento la proposta di individuare archi limitati di numerazione da dedicare specificatamente per servizi SMS/MMS e trasmissione dati di particolare natura, gratuiti per l'utente o a costi non maggiorati rispetto ai normali messaggi, per i quali, conseguentemente, stabilire presidi regolamentari a tutela dell'utenza attenuati. Tale numerazione potrebbe inoltre essere eventualmente assoggettata a speciale regime nei riguardi dei contributi amministrativi, L'Autorità si riserva di valutare l'ipotesi, nell'ambito di un futuro provvedimento, anche alla luce delle eventuali analoghe istanze che dovessero emergere, tenendo conto in particolare della complessiva disponibilità delle numerazioni in decade 4 che si verrà a creare a partire dal 1 febbraio 2011 (cfr. art. 30, comma 3, del Piano).

#### **9.6.a Le posizioni espresse dai partecipanti**

In un contributo si evidenzia che l'obbligo di acquisire diritti d'uso per le numerazioni in decade 4 per servizi a sovrapprezzo a sette cifre necessariamente in blocchi da 10 numeri, da un lato contrasta con una gestione efficiente delle risorse di numerazione, poiché obbliga gli operatori ad acquistare i diritti su un blocco di dieci numerazioni anche se gli stessi potrebbero ritenersi soddisfatti con l'acquisizione dei diritti d'uso di una sola numerazione; e dall'altro, disincentiva i piccoli operatori ad entrare nel mercato dell'erogazione dei servizi in questione in considerazione dell'elevato prezzo fissato. Chiede, pertanto, che l'attribuzione dei diritti d'uso per tali numerazioni a sette cifre possa essere effettuata anche per singole numerazioni o per blocchi più ridotti (costituiti, ad esempio, da tre numerazioni).

#### **9.6.b Le valutazioni dell'Autorità**

Pur comprendendo le motivazioni del proponente, l'Autorità ritiene che l'introduzione di numerazione a sette cifre abbia già fornito risposta adeguata all'esigenza di limitare gli investimenti per i nuovi entranti, e per contro, una eccessiva frammentazione potrebbe introdurre un maggior costo di gestione da parte dell'amministrazione competente oltre che per gli operatori a causa delle necessarie configurazioni.

#### **9.7.a Le posizioni espresse dai partecipanti**

Un operatore fa presente che l'obbligo di rendere le numerazioni per servizi a sovrapprezzo sempre e comunque interoperabili e quindi di consentire a tutti i clienti di tutti gli operatori di poter fruire di tutti i servizi a sovrapprezzo presenti sul mercato non si coordina con talune tipologie di servizi a sovrapprezzo, quali ad esempio i servizi di geo-localizzazione che, per il loro stesso funzionamento, richiedono l'utilizzo di determinati applicativi presenti solo sulle SIM distribuite da un determinato operatore e che quindi, per ciò stesso, non sono accessibili ad utenti di operatori terzi. Ritiene

quindi che sarebbe opportuno che il Piano prendesse esplicitamente in considerazione tale possibilità.

### **9.7.b Le valutazioni dell'Autorità**

L'Autorità ritiene che il caso di servizi che per il loro funzionamento richiedono l'utilizzo di determinati applicativi presenti solo sulle SIM distribuite da un determinato operatore e che quindi, per ciò stesso, non sono accessibili ad utenti di operatori terzi, trovi il suo ambito di regolazione nel campo della tutela della proprietà intellettuale e dei diritti di privativa industriale. Questo comunque non può comportare la necessità di prevedere eccezioni all'obbligo di negoziazione tra operatori dell'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico raggiungibili tramite numerazioni pubbliche. Nel caso prospettato della geo-localizzazione, la determinazione delle coordinate geografiche può essere effettuata in diverse modalità (GPS, tramite la rete mobile, ...); tale informazione viene utilizzata da servizi di geo-localizzazione che possono essere realizzati da un qualsiasi fornitore di servizi/contenuti. Per cui tali servizi non possono rientrare nei servizi interni di rete. Il fatto che gli applicativi siano a disposizione dei soli clienti dell'operatore di accesso non è di rilievo, infatti nulla impedisce che un fornitore di servizio possa fare accordi con più operatori per ottenere le informazioni necessarie a fornire il relativo servizio.

### **9.8.a Le posizioni espresse dai partecipanti**

Uno dei rispondenti richiama l'attenzione sul fenomeno associato ad un utilizzo non corretto delle numerazioni geografiche che hanno la peculiarità di offrire al cliente chiamante da un rete fissa, premi o bonus di varia natura che aumentano in funzione della durata della comunicazione, offerta che risulta particolarmente allettante per i clienti a tariffa *flat*. Tale utilizzo distorto, che trae il suo vantaggio economico dal pagamento a tariffazione minutaria del servizio di terminazione, danneggia gli operatori di originazione che propongono appunto offerte di traffico illimitato a fronte di un canone fisso.

### **9.8.b Le valutazioni dell'Autorità**

L'Autorità, che peraltro è già intervenuta in modo incisivo a reprimere il fenomeno, ritiene che i comportamenti in questione costituiscano una grave violazione del Codice delle comunicazioni, laddove l'utilizzo delle numerazioni è visto esclusivamente come finalizzato allo svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica. È del tutto evidente che nei casi di cui si tratta la numerazione è finalizzata esclusivamente a trarre un vantaggio dai meccanismi che regolano le partite economiche tra gli operatori interconnessi, senza soddisfare alcuna necessità comunicativa. Nei casi riscontrati, infatti, il cliente chiamante veniva indotto ad attivare la chiamata e a mantenere la connessione con una ricompensa da parte non dell'operatore che gli forniva il servizio telefonico, ma da un altro operatore, titolare della numerazione chiamata, che traeva vantaggio evidentemente da un valore di terminazione ben superiore ai costi sottostanti, maggiorati di un legittimo guadagno.

Ciò posto, l’Autorità ritiene utile, con l’occasione della presente revisione, richiamare anche nel Piano la finalità esclusiva dell’uso della numerazione per i servizi di comunicazione, prevedendo esplicitamente all’art. 4, comma 9, la violazione di tale principio tra le motivazioni (di natura “essenziale” si potrebbe dire) di revoca dei diritti d’uso da parte dell’Amministrazione competente.

### **9.9.a Le posizioni espresse dai partecipanti**

Uno dei rispondenti traccia lo scenario della situazione del mercato a due anni dalla emanazione del Piano di numerazione.

Secondo tale rispondente gli obiettivi pro-concorrenziali perseguiti dall’Autorità sarebbero stati vanificati per una serie di ragioni. Tra l’altro, gli operatori di rete hanno potuto continuare ad imporre ai fornitori di contenuti e servizi una *revenue sharing* penalizzante, poco dissimile da quella praticata quando era in vigore il precedente Piano, che non ha eguali in Europa, senza che nell’offerta dei servizi a sovrapprezzo in decade 4 gli operatori di rete siano chiamati a fare alcun investimento e a prendersi alcun rischio imprenditoriale, cosa che è di fatto completamente a carico dei fornitori di contenuti e servizi.

### **9.9.b Le valutazioni dell’Autorità**

L’Autorità, nel prendere atto di quanto segnalato in merito alla circostanza che gli operatori di rete abbiano continuato ad imporre ai fornitori di contenuti e servizi una *revenue sharing* poco dissimile da quello praticato quando era in vigore il precedente Piano, evidenzia che l’uso di numerazione pubblica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo è un primo passo indispensabile e la completa risoluzione della problematica non può essere affrontata nell’ambito del Piano di numerazione. Fa presente, in ogni caso, che la disciplina del nuovo Piano ha messo sicuramente in atto meccanismi concorrenziali che non mancheranno di produrre effetti positivi e che la platea dei soggetti che a vario titolo intervengono nella catena del valore si sta ampliando e così pure la platea dei soggetti che diventano titolari dei diritti d’uso della numerazione. In ogni caso, non si ravvisa la necessità al momento di alcuna ulteriore iniziativa sulla questione nell’ambito del Piano di numerazione, ferma restando, naturalmente, la possibilità di sottoporre le questioni rappresentate alla valutazione dell’Autorità nell’ambito di procedimenti controversia, attivati secondo le modalità stabilite dalle norme.

### **9.10.a Le posizioni espresse dai partecipanti**

Uno dei contributi sostiene che i tetti di prezzo previsti dal Piano di numerazione per i servizi a sovrapprezzo svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati (2,00 euro per i servizi a tantum, 20,00 euro per i servizi in abbonamento), risultano eccessivamente bassi in relazione ad alcune categorie di contenuti come i giochi e i *software*. Cita, per esempio, i giochi che hanno, in media, un costo vivo di acquisizione del contenuto pari a 2,00 euro; le suonerie che hanno, in media, un costo vivo di acquisizione del contenuto pari a 1,5 euro (comprensivi di diritti SIAE); i video

che hanno, in media, un costo vivo di acquisizione del contenuto pari a 1,4 euro (comprensivi di diritti SIAE pari al 12% del prezzo finale per talune fattispecie).

Il rispondente sottolinea una ingiustificata disparità di trattamento che tale disciplina determina in danno dei fornitori di contenuti e servizi laddove telefoni cellulari con un'offerta di contenuti, giochi e *software* al proprio interno che non richieda l'interazione con le numerazioni in decade 48 e 49 (es. i-phone e tutti gli *application store* di Nokia, Blackberry e Samsung) rendono possibile ai propri utenti il *download* di contenuti evoluti, in particolare giochi e applicazioni *software*, senza alcun limite di prezzo.

#### **9.10.b Le valutazioni dell'Autorità**

L'Autorità, prendendo atto di quanto rappresentato in merito ai costi dei contenuti offerti sulle numerazioni in decade 4, ritiene che la questione debba essere oggetto di attenta valutazione, avendo cura di mantenere saldi i presidi posti a tutela dell'utenza. In ogni caso, non è opportuno che il presente provvedimento intervenga in proposito, non essendosi svolta alcuna consultazione al riguardo. Pertanto, la questione è rinviata per approfondimenti e per essere presa in considerazione in una prossima occasione, nel cui ambito, con il concorso anche delle strutture preposte alla tutela dell'utenza, potranno essere eventualmente previste modalità di superamento degli attuali limiti di prezzo accompagnate da misure atte ad assicurare una maggiore tutela della clientela.

#### **9.11.a Le posizioni espresse dai partecipanti**

In merito alla definizione delle interfacce standard per l'interoperabilità dei terminali e delle reti, sostiene un rispondente che l'Autorità avrebbe prima informalmente e poi ufficialmente con la delibera n. 2/10/CIR deciso per un'interconnessione virtuale, abolendo l'obbligo di interconnessione per gli operatori di rete che sarebbe stato raggiunto nell'ambito "Commissione Nazionale per la redazione di specifiche tecniche relative all'interconnessione delle reti di telecomunicazioni" operante presso il Ministero dello sviluppo economico. Pertanto, l'interconnessione non sarà più un servizio offerto dagli operatori telefonici ai *Content Service Provider - CSP*, come è ragionevole che sia, ma rimarrà un'attività, con il relativo costo, a carico dei CSP che dovranno mantenere attive ed aggiornate le proprie piattaforme di interconnessione verso tutti gli operatori di rete al fine di raggiungere con i propri servizi le customer base di ciascuno di essi, con l'espletamento a proprie spese della relativa attività di manutenzione ed aggiornamento dei singoli protocolli.

#### **9.11.b Le valutazioni dell'Autorità**

In materia di interconnessione il Codice assegna all'Autorità (art. 40, comma 1), "anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti", il compito di garantire "che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso", accordi che "gli operatori possono negoziare tra loro .... sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione".

L'art. 41, comma 1, stabilisce il diritto ed insieme l'obbligo, in caso di richiesta, per gli operatori "di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico".

In sostanza, l'Autorità deve garantire con i suoi provvedimenti la rimozione degli impedimenti che potrebbero ostacolare la stipula di accordi di interconnessione, anzi, li incoraggia, mentre, fermo restando l'obbligo di concedere l'interconnessione, quando richiesta, l'individuazione delle modalità tecniche e commerciali è espressamente rinviata dal Codice ad accordi tra le imprese. Nel caso di mancato accordo tra gli operatori, ove giustificato, l'Autorità può intervenire in materia di interconnessione con propri provvedimenti (art. 42, comma 5).

Nel corso delle attività istruttorie propedeutiche alle delibere n. 26/08/CIR e n. 34/08/CIR gli operatori di telecomunicazioni, segnatamente gli operatori mobili, hanno sostenuto la necessità della definizione di una specifica tecnica ad hoc per garantire il corretto scambio di informazioni per la tariffazione relativa all'interconnessione dei servizi offerti sulle numerazioni in decade 4 pubbliche. Sulla base di tale asserita esigenza, l'Autorità ha procrastinato, tramite la delibera n. 34/08/CIR, l'entrata in vigore delle norme del Piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR, relative alle numerazioni in decade 4 pubbliche.

Nel mese di luglio 2009 gli operatori hanno definito, in sede della c.d. Commissione di interconnessione, presso il Ministero dello sviluppo economico, la specifica tecnica 763-27 per l'interconnessione tra le reti ai fini dell'utilizzo delle numerazioni in parola ed hanno comunicato all'Autorità il raggiungimento di tale intesa.

Atteso il quadro rappresentato, ci si può interrogare sulla possibilità che in sostituzione della specifica tecnica in questione alcuni operatori possano, in via temporanea o definitiva, adottare protocolli bilaterali diversi.

Poiché, come detto, la norma primaria attribuisce alla negoziazione tra le parti la definizione delle modalità per l'interconnessione, l'Autorità non può eccepire, in via di principio, su una tale scelta; pertanto l'Autorità, contrariamente a quanto sostenuto dal rispondente, non ha "deciso" per una interconnessione virtuale, ma si è limitata ad esercitare il proprio ruolo, senza imporre obblighi al di là del proprio potere. Rimane in ogni caso stabilito che, quale che sia la scelta adottata dagli operatori, questa non potrà incidere sul rispetto della nuova normativa in materia di numerazione in decade 4 pubblica, né sull'efficienza e efficacia dei servizi di interconnessione.

Occorre inoltre rilevare che, nonostante l'uso delle specifiche tecniche sopra riferite, non sia obbligatorio e vincolante, l'utilizzo di soluzioni di interconnessione alternative trovate in accordo tra le parti e diverse dalla soluzione individuata dalla specifica tecnica di cui sopra, è vincolato alla condizione che le predette soluzioni alternative rispondano a tutti i principi ed alle le norme di settore sancite dal Codice delle comunicazioni e dalle delibere dell'Autorità. Nel caso di specie gli operatori hanno, come detto, definito un'appropriata specifica tecnica di interconnessione in grado di garantire trasparenza sulle informazioni scambiate tra le varie parti che determinano l'addebito al cliente solo a servizio effettivamente fruito. Per cui, ci si deve attendere

che comunque si voglia agire, sia nell'ambito dell'interfaccia tra gli operatori di rete che quella tra operatori di rete e fornitori di contenuti e servizi (fattispecie, quest'ultima, non trattata dalla specifica tecnica 763-27), ciò debba essere fatto assicurando le medesime certezze di corretta tariffazione, che sono alla base della specifica tecnica.

E' auspicabile, altresì, che, al fine di conseguire una maggiore efficienza ed economicità della gestione delle interconnessioni tra operatori e CSP, tali soggetti definiscano di comune accordo una modalità unica di interconnessione che consentirebbe di eliminare alcune barriere all'accesso al mercato per i CSP nuovi entranti ed aumenterebbe la contendibilità dell'offerta dei contenuti per effetto della possibilità realistica di utilizzare la portabilità.

Infine, si può rilevare che tutti i fornitori di contenuti già operanti avevano le piattaforme di interconnessione con gli operatori già attive e quindi per questi la scelta adottata non dovrebbe aver comportato oneri aggiuntivi, mentre se per i fornitori di contenuti nuovi entrati può esserci qualche difficoltà, si tratta comunque delle stesse difficoltà esistenti anche nel precedente regime.

### **9.12.a Le posizioni espresse dai partecipanti**

Successivamente alla chiusura del termine indicato per la presentazione di contributi alla consultazione, è pervenuta una comunicazione a nome degli operatori impegnati nell'offrire servizi per le campagne di raccolta fondi mediante le numerazioni a codice 455, specificatamente dedicate a tale finalità.

La comunicazione solleva alcune tematiche emerse nella pratica applicativa. In particolare, gli operatori rappresentano quanto segue.

- Il comma 2bis, dell'articolo 21 del Piano prevede a carico dell'operatore l'obbligo di comunicazione preventiva all'Autorità ed all'Amministrazione competente dell'utilizzo per raccolta fondi della numerazione sul codice 455, di norma con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione del servizio, termine che ad avviso degli scriventi risulta di fatto inapplicabile. Infatti, in genere le associazioni ed organizzazioni beneficiarie della raccolta si rivolgono agli operatori telefonici per l'avvio di raccolte fondi mediante tale codice presentando, come richiesto dagli stessi operatori, un "piano di comunicazione" che definisca tutte le iniziative di comunicazione a sostegno della raccolta fondi sulla cui base vengono definite le date di apertura e di chiusura della numerazione, e tali informazioni sono nei fatti raramente disponibili prima dei quindici giorni precedenti l'inizio della campagna. Pertanto gli operatori telefonici si trovano a stabilire le date di apertura/chiusura della numerazione, e conseguentemente inviare la comunicazione in questione, nella stragrande maggioranza dei casi solo una quindicina di giorni prima dell'inizio della raccolta. Chiedono quindi di considerare la possibilità di sostituire l'attuale termine di 30 giorni di anticipo per la comunicazione di cui sopra, con un termine corrispondente, di norma, a non più di quindici giorni.
- L'art. 21, comma 5, del Piano prevede che il periodo di latenza per le numerazioni in questione abbia una durata di tre mesi. Al riguardo gli operatori

fanno presente che utilizzano attualmente in modo congiunto circa venti numerazioni a codice 455 (altre numerazioni vengono comunque utilizzate da ciascun operatore per campagne dirette esclusivamente alla propria clientela). L'utilizzo al momento di un numero ridotto, pre-configurato sulle reti, rispetto al centinaio di numerazioni teoricamente disponibile è dovuto alla circostanza che tale attività rappresenta per gli operatori una prestazione totalmente gratuita nei confronti dei richiedenti e viene quindi svolta in un'ottica di sostenibilità di costi economici che non sono in alcun modo remunerati. Tale numero, a detta dei proponenti soddisfa pienamente la richiesta, anche in considerazione del fatto che le raccolte, per le quali gli operatori hanno concordato una durata massima di venti giorni per ciascuna iniziativa, durano mediamente, salvo casi particolari, non più di sette-dieci giorni ciascuna. Alla luce di quanto precede, un periodo di latenza di tre mesi intercorrente tra una assegnazione di numerazione e quella successiva costituisce inevitabilmente un ostacolo alle attività. In proposito, rappresentano che nella maggioranza dei casi è sufficiente un intervallo di dieci-quinici giorni tra due successive utilizzazioni di una medesima numerazione, senza peraltro che ciò ingeneri confusione a danno dei donatori.

- Infine, anche in considerazione del fatto che la delibera 600/09/CONS prevede l'esclusione dal paniere delle numerazioni utilizzate per la raccolta fondi gli operatori chiedono di prevedere l'esclusione delle numerazioni a codice 455 dalla prestazione di blocco di cui all'art.30, comma 4, del Piano di numerazione.

### **9.12.b Le valutazioni dell'Autorità**

L'Autorità valuta che le criticità evidenziate nell'applicazione delle attuali disposizioni riguardanti l'uso della numerazione a codice 455, siano fondate. D'altro canto, va rammentato che le disposizioni in questione non sono state specificatamente definite per le numerazioni di cui trattasi, ma costituiscono la pedissequa applicazione delle disposizioni applicabili a tutte le numerazioni in decade 4 per servizi a sovrapprezzo. Appare ragionevole pertanto, in considerazione della particolarità dell'organizzazione sottostante alle campagne di raccolta fondi per scopi benefici, opportuno adottare taluni emendamenti, per rimuovere vincoli non necessari. In particolare, l'Autorità ritiene di:

- ridurre da trenta giorni a quindici giorni, il termine da rispettare di norma per le comunicazioni anticipate di attivazione delle numerazioni, di cui al comma 2bis dell'art 21 del vigente Piano; peraltro, qualora la campagna di raccolta fondi sia promossa da più operatori sulla stessa numerazione, nulla vieta che ci sia un'unica comunicazione;
- per le sole numerazioni a codice 455, ridurre da tre mesi a 15 giorni il periodo di latenza di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Si osserva che la contrazione dei tempi accordata per la preventiva comunicazione di attivazione delle numerazioni, nonché banali considerazioni di semplificazione ed efficienza, suggeriscono di evitare per il futuro che ciascun operatore provveda alla comunicazione in questione soltanto per proprio conto, ben potendosi considerare l'obbligo pienamente assolto da un'unica comunicazione effettuata a nome e per conto di tutti gli operatori che attivano la stessa numerazione per la stessa campagna di raccolta fondi, che renderebbe più agevole la gestione delle stesse comunicazioni sia per gli operatori sia per l'Autorità e l'Amministrazione competente.

Inoltre, per quanto riguarda il blocco selettivo, l’Autorità osserva che la prescrizione di cui al comma 4 dell’art. 30 (Norme transitorie e finali), riguardante l’obbligo per gli operatori di adozione del blocco per tutte le numerazioni per servizi a sovrapprezzo in decade 4, ha rappresentato un presidio di cautela di carattere generalizzato adottato contestualmente alla decisione di aprire tale decade per servizi a sovrapprezzo.

Altre norme, adottate nel contesto delle valutazioni complessive della tutela dell’utenza, regolano ora la prestazione del blocco delle chiamate, pertanto appare coerente aggiornare il comma in questione mediante un rinvio alle norme specifiche vigenti.

### **9.13.a Le posizioni espresse dai partecipanti**

Un operatore ha richiamato l’attenzione su una tematica riguardante l’uso di codici per svolgere prestazioni di doppia fatturazione (aziendale e personale, c.d. “*dual billing*”) dei servizi mobili per l’uso da parte di dipendenti di aziende, mediante l’impiego di un codice che, anteposto al numero chiamato, consente di effettuare la chiamata ad un qualsiasi numero della rete pubblica con addebito personale al dipendente e non all’azienda. Tale prestazione costituisce un tipico utilizzo della numerazione interna di rete, tuttavia, per la circostanza che, a seguito della disciplina della decade 4 introdotta dalla delibera n. 26/08/CIR e della contrazione della disponibilità per gli operatori di numerazione interna di rete, l’uso di codici a due cifre assorbirebbe una eccessiva quantità di risorse rendendo necessario ricorrere a codici a quattro cifre. Una simile lunghezza risulta però poco gradita all’utenza, pertanto l’operatore chiede di valutare la possibilità di individuare per via regolamentare un codice breve, a due cifre, identico per tutti gli operatori, da riservare in via esclusiva al suddetto utilizzo. In particolare, suggerisce di individuare una numerazione mai utilizzata da nessun operatore per le medesime finalità, in modo da non creare ingiusti vantaggi per alcuno.

### **9.13.b Le valutazioni dell’Autorità**

L’Autorità ritiene che la questione sollevata sia meritevole di attenzione, soprattutto in relazione alla possibilità di rendere un servizio migliore all’utenza con una lunghezza ridotta del codice e con il vantaggio di mantenere lo stesso codice nelle rubriche dei terminali anche nel caso di passaggio in mobilità da un operatore all’altro. Tuttavia i codici brevi risultano estremamente dispendiosi in termini di risorse, pertanto l’Autorità ritiene opportuno non giungere nella presente occasione ad alcuna conclusione in merito, rinviando alla prossima occasione utile il necessario approfondimento e l’adozione di eventuali provvedimenti.